

N.3609/11 RGNR

N. \_\_\_\_\_ R. \_\_\_\_\_



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
TRIBUNALE DI SAVONA**

Il Pubblico Ministero dott. Ubaldo Pelosi

Visti gli atti del procedimento nei confronti di

- 1) **NUCERA Andrea** nato ad Albenga 29/6/68, latitante, difeso dall'avv. Emi Roseo del foro di Savona e Giorgio Faccio del foro di Torino; notificazione a norma dell'art. 165 cpp mediante consegna di copia ai difensori;
- 2) **DAMELE Andrea** nato a Savona 10/4/65 difeso di fiducia dall'avv. Luigi LEVATI del Foro di Savona presso il cui studio elegge domicilio;
- 3) **CAVALLO Roderico** nato a Mareeba (Australia) il 22.09.1955, difeso dall'avv. Lorenzo Sergio Vitali del foro di Torino presso il cui studio elegge domicilio;
- 4) **MUSSO Simona** nata a Finale Ligure 11.01.82, latitante, difesa dall'avv. Franco Vazio del foro di Savona; notificazione a norma dell'art. 165 cpp mediante consegna di copia ai difensori;
- 5) **CAVIGLIA Elena** nata il 14.10.1968 a Cairo Montenotte difesa dall'avv. F. Mazzitelli, dom. dich. Savona Piazza Marconi nr. 1/4
- 6) **DI CURSI Roberto** nato a Savona il 31.01.64 elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Luca SOMA' con studio in Savona via Paleocapa nr. 17/8
- 7) **NAN Enrico** nato a Pietra Ligure 12.05.53 domicilio dichiarato in Pietra Ligure via I \_\_\_\_\_ difeso dall'avv. Alfredo Biondi e Carlo Biondi del foro di Genova
- 8) **NUCERA Monica** nata ad Albenga il 20.10.63 \_\_\_\_\_ (domicilio dichiarato), difesa di fiducia dall'avv. Alessandro Garassini del foro di Savona;
- 9) **PASTORINO Pietro Carlo** nato a Loano il 7.11.53, difeso di fiducia dall'avv. Nazzareno Siccardi presso il cui studio elegge domicilio;
- 10) **ZECCHINO Lorenzo** nato a Savona il 25.02.64 nato a Savona il 25.02.1964 ed ivi residente \_\_\_\_\_, difeso dall'avv. Diana Berardi del foro di Savona
- 11) **BRUNO Anna** nata a Malvito (CS) l'1.01.1966 e residente ad Albenga \_\_\_\_\_, difesa d'ufficio dall'avv. Diana Berardi del foro di Savona;
- 12) **VASINI Monica** nata ad Albenga il 12.01.76 ivi res. \_\_\_\_\_, difesa d'ufficio dall'avv. Diana Berardi del foro di Savona
- 13) **PALAZZOLO Domenico** nato a Palermo il 19.06.64 residente a Genova in \_\_\_\_\_, difeso d'ufficio dall'avv. Sabrina Grieco del foro di Savona;
- 14) **DAGNINO Iris** nata a Genova 2.5.73 ed ivi residente in \_\_\_\_\_, difesa d'ufficio dall'avv. Sabrina Grieco del foro di Savona;
- 15) **PICASSO Enrico** Cesare Giovanni nato a Genova il 19.02.1957 ed ivi residente in \_\_\_\_\_, difeso d'ufficio dall'avv. Giovanni Parascosso del foro di Savona
- 16) **CASELLA Carlo Umberto** nato a Finale Ligure il 19.06.1956 difeso dagli avv. E. Annoni del foro di Imperia e R. Nasuti del foro di Savona, elettivamente domiciliato presso l'avv. Nasuti;

- 17) **TAMPALINI Giuseppe**, nato a Brescia il 22.12.1936 ed ivi residente [redacted], difeso d'ufficio dall'avv. Giovanni Parascosso del foro di Savona
- 18) **ZAVAGLIO Angelo** nato a Brescia il 10.03.1966 e residente a Torbole Casaglia (BS) in [redacted], difeso d'ufficio dall'avv. Vito Anobile del foro di Savona
- 19) **ARPELLINO Arturo** nato a Cortazzone Asti (AT) il 08.08.1954 difeso dall'avv. Aldo Mirate del foro di Asti presso il cui studio elegge domicilio
- 20) **BERNESCHI Giovanni Alberto** nato a Genova il 25.07.37 difeso dall'avv. Maurizio Anglesio del foro di Torino presso il cui studio elegge domicilio
- 21) **CAVANNA Mario** nato a Genova 13.08.50 difeso dall'avv. Giuseppe Pugliese del foro di Genova presso il cui studio elegge domicilio;
- 22) **LA MONICA Ennio** nato a Genova il 26.09.59 res. ivi [redacted] difeso dall'avv. Giuseppe Pugliese del foro di Genova
- 23) **MINOLFI Luigi** nato a Napoli 29.10.69 difeso dall'avv. Enrico Marzaduri presso il cui studio in Viareggio via Pisacane 85 elegge domicilio
- 24) **MUMOLO Roberto** nato a Sestri Levante (GE) 13.7.63 difeso dall'avv. Giuseppe Pugliese del foro di Genova presso il cui studio elegge domicilio;
- 25) **MORI Sergio** nato a Genova 22.12.60 dom. dich. Milano, [redacted] difeso dagli avv. Giorgio Zunino e Giorgia Casabona del foro di Genova,
- 26) **PERRONE Piergiorgio** nato ad Alba (CN) 11.02.54 difeso dall'avv. Pierluigi Ciaramella del foro di Torino presso il cui studio elegge domicilio;
- 27) **SANGUINETTO Alfredo** nato a Genova 29.09.42 difeso di fiducia dall'avv. Maurizio Anglesio del foro di Torino presso il cui studio elegge domicilio
- 28) **TORI Achille** nato a Genova 22.12.41 difeso dall'avv. Giuseppe Sciacchitano del foro di Genova presso il cui studio elegge domicilio;
- 29) **GIADRESCO Piero** nato a Savona il 14.11.1952 ed ivi residente in [redacted]
- 30) **VILLANI Matteo Francesco** nato a Genova il 17.06.1965 e residente ad Arenzano in [redacted], difeso d'ufficio dall'avv. Monica Ponti del foro di Savona
- 31) **RIGAMONTI Osvaldo** nato a Torre de Busi (LC) il 01.05.1951 e residente a Calolzio Corte (LC) in [redacted], domiciliato presso la Reag Estate Advisory Group S.p.A. con sede Agrate Brianza - Centro Direzionale Colleoni - Palazzo Cassiopea nr. 3, difeso d'ufficio dall'avv. Monica Ponti del foro di Savona
- 32) **ROLANDO Piercarlo** nato a Saluzzo il 15.05.1964, domiciliato presso la Reag Estate Advisory Group S.p.A. con sede Agrate Brianza - Centro Direzionale Colleoni - Palazzo Cassiopea nr. 3, difeso d'ufficio dall'avv. Daniela Scarone del foro di Savona.
- 33) **LECCARDI Paolo Carlo** nato a Milano il 26.05.1965 e residente ad Arese [redacted], difeso d'ufficio dall'avv. Daniela Scarone del foro di Savona

## INDAGATI

### FALLIMENTO GEO - INPAR srl

#### I. REATI FALLIMENTARI

NUCERA Andrea, DAMELE, CAVALLO, MUSSO

Capo I)

Art. 110 cp, 223 c. 2 n. 2 RD 267/42 perché, NUCERA quale amministratore unico di **GEO srl** – ora **INPAR srl** – dal 18/6/1997 al 18/2/2011, DAMELE quale amministratore della predetta società dal 18/2/11 all'11/5/11, procuratore e collaboratore di NUCERA in data precedente e successiva, entrambi quali amministratori di fatto fino al fallimento, CAVALLO quale direttore finanziario, MUSSO quale responsabile del settore finanziario e quale concorrente materiale, cagionavano il fallimento della predetta società con dolo e comunque per effetto di operazioni dolose, consistite nel sistematico inadempimento degli obblighi tributari, tale da determinare un debito tributario al 2011 superiore a dieci milioni di euro, e nella spoliazione delle risorse della società, che veniva resa inoperante e inattiva, mediante le seguenti operazioni:

- Con atti notarili datati rispettivamente 7 maggio 2009, 23 dicembre 2009, 20 aprile 2010 **GEO srl** e **GEO HOTEL & RESIDENCE srl** conferivano i propri rami di azienda, comprensivi di immobili, stimati nella relazione giurata ex art. 2465 cc in oltre 60 milioni di euro complessivi, in favore della neo costituita **GEO GESTIONI IMMOBILIARI srl** (**G.G.I. srl**) e della neo costituita **GEO SVILUPPO IMMOBILIARE ITALIA srl** (**GSII srl**), ricevendo quale corrispettivo la partecipazione al capitale sociale delle società neo costituite, aumentato in ragione dell'importo del conferimento;
- Con atto notarile in data 14/4/10 (fusione per incorporazione di **COGOLETO COAST srl** e di **GEO HOTEL & RESIDENCE srl**, che deteneva il 68,56 % delle quote di **G.G.I. srl**) **GEO srl** acquisiva la partecipazione totalitaria in **G.G.I. srl**;
- Con atto in data 24 maggio 2010 veniva costituita, per scissione parziale da **GEO srl**, **GEO HOLDING srl**, cui veniva conferita fra l'altro la partecipazione totalitaria in **G.G.I. srl** e in **G.S.I.I.** (in particolare nell'atto di scissione, allo scopo di occultare il trasferimento senza contropartita dell'intero patrimonio della società scissa, venivano mantenuti in **Geo srl** crediti inesigibili e poste attive apparenti, mentre venivano attribuiti alla società scissa cespiti attivi e debiti in realtà insussistenti);
- In data 28/4/11 cedevano i residui immobili di proprietà di **Geo srl**, in assenza del pagamento di corrispettivo, nonché contratti di leasing immobiliare, in favore di società riconducibili agli stessi amministratori di **GEO srl**;
- In data 30/12/10 e 6/5/11 cedevano le quote della società, ora denominata **INPAR srl**, e ne trasferivano la sede in Roma ove non svolgeva più alcuna attività essendo stata privata delle risorse e dei cespiti;

In Savona, fallimento dichiarato il 30/7/11

## Capo 2)

Art. 110 cp, 216 n. 1, 223 c. 1 RD 267/42 perché, in concorso fra loro, NUCERA quale amministratore unico di **GEO srl** – ora **INPAR srl** – dal 18/6/1997 al 18/2/2011, amministratore di fatto in data successiva nonché quale Presidente del cda di **GEO HOLDING srl** dal 01.01.11 al 28.07.11, DAMELE quale amministratore di **Geo Inpar** dal 18/2/11 all'11/5/11, procuratore e collaboratore di NUCERA in data precedente e successiva e amministratore di fatto fino al fallimento, nonché quale Amministratore unico di **Geo Holding** dalla data di costituzione fino al 01.01.11 e membro del cda da tale data, CAVALLO quale direttore finanziario di **Geo INPAR srl** e membro del cda di **Geo Holding** dal 01.01.11 al 28.07.11, MUSSO quale responsabile del settore finanziario di **GEO – INPAR srl** e quale concorrente materiale, distraevano o comunque dissipavano beni e patrimonio di **GEO INPAR srl** - costituiti in particolare nella partecipazione al

capitale sociale di GEO GESTIONI IMMOBILIARI srl e GEO SVILUPPO IMMOBILIARE srl, in somme di denaro e oggetti di valore - mediante la costituzione per scissione parziale con atto notarile 24.05.10 di GEO HOLDING srl, cui veniva attribuito apparentemente un patrimonio netto di € 120 mila, a fronte dell' effettivo trasferimento dell'intero patrimonio attivo della società scissa in favore della beneficiaria (in particolare nell'atto di scissione, allo scopo di occultare il trasferimento senza contropartita dell'intero patrimonio della società scissa, venivano mantenuti in quest'ultima crediti inesigibili e poste attive apparenti, mentre venivano attribuiti alla società beneficiaria della scissione debiti e passività in parte insussistenti); in Savona, 30.07.11

NUCERA Andrea, NUCERA Monica, DAMELE, MUSSO

Capo 3)

Art. 110 cp, 216 n. 1, 223 RD 267/42 perché, NUCERA Andrea e DAMELE nelle rispettive qualità di cui al capo 1, NUCERA Monica quale procuratore della società, distraevano beni appartenenti a GEO - INPAR srl, ed in particolare con atto datato 30.12.10 cedevano alla società PANORAMA srl, rappresentata da DAMELE, 9 appartamenti, 11 autorimesse e 5 cantine appartenenti alla società fallita per il corrispettivo indicato in atto di 4.256.603 oltre iva, di cui almeno 3.908.385 mai effettivamente corrisposti e pretesi; in Savona, 30.7.11

NUCERA Andrea, DAMELE, MUSSO

Capo 4)

Art. 110 cp, 216 n. 1, 219, 223 RD 267/42 perché in concorso fra loro, nelle rispettive qualità di cui al capo 1, distraevano beni e denaro della società GEO srl, ora INPAR, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, e in particolare:

- Con più atti redatti in data 28.04.11 cedevano, in assenza di un effettivo corrispettivo e in danno per la società, più immobili, per un apparente corrispettivo complessivo di € 4.247.000,00, in realtà mai versato, in favore di Geo Costruzioni Spa, società già amministrata da NUCERA e DAMELE e dal 15.04.11 amministrata da CARLETTO Silvio, ma di fatto riconducibile agli stessi indagati
- Con atti datati 28.04.11 cedevano, in assenza di un effettivo corrispettivo e in danno della società fallita, un immobile per l'apparente importo di € 150 mila euro alla società GHERARDENGHI srl, un immobile per l'apparente corrispettivo di € 35 mila alla società Botticelli srl, un immobile per l'apparente corrispettivo di € 70 mila a Geo Gestioni Immobiliari, società tutte riconducibili agli stessi indagati;
- In data 24.01.11 cedevano in assenza di un effettivo corrispettivo e in danno della società fallita alla società Geo Gestioni Immobiliari, riconducibile agli stessi indagati e amministrata da DAMELE, il contratto di leasing con A LEASING avente ad oggetto il complesso immobiliare in Roma, via Poli, per l'importo di € 720 mila e il contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile in Roma, via Testaccio, per l'importo di € 120 mila euro ( Fatture n. 5 e 6/11);
- distraevano quadri ed opere d'arte per il valore di € 2.119.239,00 assegnati, senza titolo, in favore della società GEO HOLDING srl, amministrata da DAMELE Andrea;
- distraevano nel corso del 2010 somme e valori per un importo prossimo a € 5,3 milioni ed inoltre crediti e altre partite attive per un valore nominale di 26,6 milioni circa mediante erogazioni, senza titolo e corrispettivo, in favore di GEO HOLDING, amministrata da DAMELE Andrea (con assemblea in data 30.11.10 veniva deliberata la distribuzione di utili

- per l'importo di € 30 milioni in favore di AGER HOLDING e SIIB, titolari del capitale sociale della fallita; le società AGER HOLDING e SIIB cedevano a loro volta il credito alla società GEO HOLDING srl; la posta passiva veniva utilizzata per dare giustificazione contabile a uscite finanziarie, cessioni di effetti, di titoli, addebiti di carte di credito così occultando uscite indebite e il credito che ne sarebbe derivato in capo alla società fallita);
- distraevano nel corso del 2011 somme e valori ed inoltre crediti e altre partite attive per un valore nominale di 3,9 milioni circa mediante erogazioni, senza titolo e corrispettivo, in favore di GEO HOLDING, amministrata da DAMELE Andrea (con assemblea in data 3.5.11 veniva deliberata la distribuzione di utili per l'importo di € 3,9 milioni in favore di AGER HOLDING e SIIB, titolari del capitale sociale della fallita; le società AGER HOLDING e SIIB cedevano a loro volta il credito alla società GEO HOLDING srl; la posta passiva veniva utilizzata per dare giustificazione contabile a uscite finanziarie, cessioni di effetti, di titoli, addebiti di carte di credito così occultando uscite indebite e il credito che ne sarebbe derivato in capo alla società fallita);
  - distraevano cambiali emesse dalla società IL CEDRO srl in favore della società fallita, per un importo prossimo a € 40 mila  
in Savona, fallimento dichiarato il 30.7.11; fatto aggravato per aver cagionato danno di rilevante gravità ( stato passivo di € 158.836.000 di crediti ammessi)

#### NUCERA Andrea

##### Capo 5)

Art. 216 n. 1, 219, 223 RD 267/42 perché, nelle qualità di cui sopra, distraeva beni e denaro appartenente a **GEO – INPAR srl**, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, e in particolare:

- distraeva somme, versate alla società GEO srl con la causale "finanziamento soci" o "aumento capitale", prelevandole in favore di società riconducibili allo stesso NUCERA o a NUCERA personalmente, ed in particolare: l'importo di circa 1,637 milioni di euro prelevato in data 7.6.01 con causale "restituzione finanziamento NUCERA"; l'importo di 1.220.000 prelevato in data 7.6.01; l'importo di € 1,420 milioni prelevato in data 2.7.01 con causale "Finanziamento a Parfim" e "restituzione finanziamento Nucera Andtea"; l'importo di € 281 mila euro in data 20.11.01 in favore di Edil Toro srl; l'importo di € 1.587.588,18 in data 5.10.01 in favore della GEO MONACO SCI;
- nel corso del 2004 distraeva la somma complessiva di € 250.000,00, giustificando contabilmente l'uscita di denaro quale pagamento delle fatture n. 8, 11, 19 e 27/2004 emesse apparentemente da MAGMA sas, relative ad operazioni del tutto inesistenti;
- nel corso del 2004 distraeva la somma complessiva di € 164 mila giustificando contabilmente l'uscita di denaro quale pagamento delle fatture n. 34, 41, 53, 61/2004 apparentemente emesse dall'impresa MARTINELLI Giuseppe, relativa ad operazioni inesistenti;
- in concorso con CASELLA Carlo, distraeva la somma di € 1.100.000,00, giustificata contabilmente mediante pagamenti alla società FIS FACTORING per saldo della fattura N. 1 emessa in data 26/2/07 dalla società T&C INVEST, con sede in Romania, relativa ad operazioni del tutto inesistenti (in particolare in data 26.03.07 tale somma veniva trasferita al conto 02/83710 dugongo presso Banca Gesfid di Lugano, il cui beneficiario economico si identifica in NUCERA Andrea)
- nell'aprile 2007 distraeva la somma di € 3.815.000, giustificando contabilmente l'uscita quale pagamento della fattura n. 329253 del 23/4/07 emessa dalla società ungherese

FIDUCIAIRE SUISSE KFT, relativa ad operazioni del tutto inesistenti;

- distraeva somme versate su un conto denominato "Dugongo" presso banca GESFID in Lugano destinate in parte a pagamenti "in nero" a controparti commerciali, in parte, per almeno l'importo di 750 mila euro in data 17 e 19 aprile 2007, per finalità non inerenti;
- distraeva somme mediante utilizzo della carta di credito per spese non inerenti; in Savona, fallimento dichiarato il 30.7.11; fatto aggravato per aver cagionato danno di rilevante gravità ( stato passivo di € 158.836.000 di crediti ammessi)

CASELLA Carlo

Capo 6)

Art. 110 cp, 216, 223 RD 267/42 perché, in concorso con NUCERA Andrea, amministratore della società **GEO INPAR srl**, dichiarata fallita dal tribunale di Savona, distraeva la somma di € 1.000.000,00 sottraendola alla società fallita mediante le seguenti operazioni:

- in data 26.02.07 la società T&C INVEST srl, riconducibile a CASELLA Carlo, emetteva nei confronti della società Geo srl la fattura N. 1 dell'importo di € 1.000.521,00, relativa ad operazioni inesistenti;
- In data 19.03.07 la Geo srl per il tramite di FIS FACTORING INVESTIMENTI effettuava un bonifico dell'importo di € 1.000.000,00, quale apparente pagamento della fattura sopra specificata, sul conto N. RO07VBBU2511BU4012961102 intestato a T&C INVEST presso la filiale di Bucarest della banca Volksbank;
- In data 20.03.07 T&C INVEST, utilizzando la provvista sopra specificata, trasferiva detta somma con bonifico dell'importo di € 990.000,00 in favore del conto n. LU763010974661EUR001 presso Banca Lombarda International nel Principato di Lussemburgo intestato alla società CARTER PRECISION PRODUCTS LLC, riconducibile a NUCERA Andrea, quale apparente pagamento della fattura emessa da quest'ultima società;
- In data 21.03.07 T&C INVEST trasferiva il residuo importo di € 10.000,00 con bonifico in favore del conto n. HU6914100000556340480100006 su c/c intestato a CASELLA Carlo presso Volksbank sede di Budapest, con la causale "consulenza ed assistenza per la conclusione del contratto fra Carter Precision e T&C INVEST";
- In data 26.03.07 CARTER PRECISION trasferiva la somma di € 970 mila dal conto presso Banca Lombarda International nel Principato di Lussemburgo in favore del conto N. 02/83710 Dugongo presso banca GESFID di Lugano, riconducibile a NUCERA Andrea;
- In data 26.03.07 NUCERA Andrea trasferiva da detto conto la somma di € 20.000,00 in favore del conto HU6914100000556340480100006 presso Volksbank di Budapest, intestato a CASELLA Carlo  
In Savona, 30.7.11

Con l'aggravante di cui all'art. 4 L. 146/06 per aver compiuto la attività criminale in più di uno Stato nel quale ha dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato;

PASTORINO, ZECCHINO

Capo 7)

Art. 110 cp, 216 n. 1, 219, 223 c. 2, 40 cpv cp perché, PASTORINO quale presidente del collegio sindacale della società **INPAR srl**, già denominata **Geo srl**, dal 12.04.99 al 30.07.11, ZECCHINO quale membro del collegio sindacale dal 21.01.2010 al 30.07.11, avendo l'obbligo, a norma dell'art. 2403 cc, di vigilare sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato

dalla società e sul suo concreto funzionamento, non impedivano la distrazione di beni e risorse della società fallita, e comunque dei corrispettivi dovuti, in particolare:

- non impedivano, avendone l'obbligo, la dissipazione e distrazione mediante cessione senza effettivo pagamento del corrispettivo di cespiti appartenenti a Geo srl ( 9 appartamenti, 11 autorimesse e 5 cantine ) ceduti con atto datato 30.12.10 alla società PANORAMA per il corrispettivo indicato in atto di 4.256.603 oltre iva, di cui almeno 3.908.385 mai effettivamente corrisposti;
- non impedivano, avendone l'obbligo, la dissipazione e distrazione mediante cessione senza effettivo pagamento del corrispettivo a società riconducibili agli indagati, di più immobili appartenenti alla società fallita, ceduti in data 28.04.11 per un apparente corrispettivo complessivo di € 4.247.000,00 in favore di Geo Costruzioni Spa; per l'apparente importo di € 150 mila euro alla società GHERARDENGHI srl; per l'apparente corrispettivo di € 35 mila alla società Botticelli srl; per l'apparente corrispettivo di € 70 mila a Geo Gestioni Immobiliari, della quale ricoprivano la carica di membri del collegio sindacale (somme mai versate dagli acquirenti);
- non impedivano, avendone l'obbligo, la cessione in data 24.01.11 in assenza di un effettivo corrispettivo e in danno della società fallita alla società Geo Gestioni Immobiliari, riconducibile agli stessi indagati e amministrata da DAMELE, del contratto di leasing con A LEASING avente ad oggetto il complesso immobiliare in Roma, via Poli, per l'importo di € 720 mila e il contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile in Roma, via Testaccio, per l'importo di € 120 mila euro (Fatture n. 5 e 6/11);
- non impedivano, avendone l'obbligo, la cessione nell'aprile 2011 in assenza di un effettivo corrispettivo e in danno della società fallita di due contratti di leasing per l'importo di € 700 mila oltre iva mai corrisposto alla società Geo Gestioni Immobiliari, nella quale ricoprivano la carica di membri del collegio sindacale;
- non impedivano, avendone l'obbligo, la dissipazione e distrazione del patrimonio di GEO - INPAR srl , costituito da cespiti attivi, crediti, opere d'arte, titoli, e dalla partecipazione totalitaria al capitale sociale delle società Geo Gestioni Immobiliari e Geo Sviluppo Immobiliare srl, trasferito senza corrispettivo, a seguito di atto di scissione in data 24.05.10, alla società Geo Holding srl, riconducibile allo stesso amministratore (in particolare Geo srl con più operazioni straordinarie aveva conferito il proprio ramo d'azienda, comprensivo di immobili, stimati nella relazione giurata ex art. 2465 cc in oltre 60 milioni di euro complessivi, in favore della neo costituita GEO GESTIONI IMMOBILIARI srl e della neo costituita GEO SVILUPPO IMMOBILIARE ITALIA srl, ricevendo quale corrispettivo la partecipazione totalitaria al capitale sociale delle società neo costituite, aumentato in ragione dell'importo del conferimento; in data 19.4.10 l'assemblea di GEO srl deliberava la scissione parziale della società mediante trasferimento di parte del suo patrimonio, consistito fra l'altro nelle partecipazioni sopra descritte, per l'importo di € 120 mila, mediante trasferimento alla neo costituita GEO HOLDING srl; con atto di scissione in data 24 maggio 2010 per scissione parziale da GEO srl veniva costituita GEO HOLDING srl, cui veniva conferito apparentemente un patrimonio netto di € 120 mila, a fronte dell' effettivo trasferimento dell'intero patrimonio attivo della società scissa in favore della beneficiaria, poiché venivano mantenuti nella prima crediti inesigibili e poste attive apparenti, e assegnati alla seconda debiti in parte inesistenti); in Savona, fallimento dichiarato il 30.7.11; fatto aggravato per aver cagionato danno di rilevante gravità ( stato passivo di € 158.836.000 di

crediti ammessi)

NUCERA Andrea, DAMELE, MUSSO, CAVALLO

Capo 8)

Art. 110 cp, 216 n. 2, 223 c. 2 RD 267/42 perché, NUCERA quale amministratore unico di GEO srl - ora INPAR srl - dal 18/6/1997 al 18/2/2011, DAMELE quale amministratore della predetta società dal 18/2/11 all'11/5/11, procuratore e collaboratore di NUCERA in data precedente e successiva, entrambi quali amministratori di fatto fino al fallimento, CAVALLO quale direttore finanziario dal 2008, MUSSO quale responsabile del settore finanziario dal 2008 e quale concorrente materiale, ciascuno nei periodi rispettivamente indicati, tenevano la contabilità della società fallita in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, e comunque occultavano o sopprimevano detta contabilità, e in particolare:

Nucera:

- le registrazioni contabili relative ai versamenti e aumenti di capitale sociale eseguiti nel corso dell'anno 2000 e 2001 erano false, e comunque riportavano fatti difformi dal vero (gli aumenti di capitale venivano dichiarati interamente liberati in denaro mentre avvenivano con rinuncia parziale a precedenti finanziamenti soci in realtà insussistenti, perché sottratti alle casse della società);
- il saldo contabile della cassa negli esercizi dal 2000 al 2004 non era mai effettivamente corrispondente alla realtà;
- negli esercizi relativi agli anni dal 2000 al 2004 venivano sistematicamente costituite voci attive del tutto insussistenti, ed occultati costi, e la contabilità occultava mediante la registrazione "crediti diversi" uscite contabili non giustificate; nel 2004 venivano registrate false fatture apparentemente emesse da MAGMA sas e MARTINELLI Giuseppe;

Nucera, Damele:

- negli esercizi relativi agli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 venivano registrate operazioni fraudolente volte a costituire crediti IVA insussistenti e fittizi e venivano registrati alla voce "finanziamenti infragruppo" trasferimenti di denaro effettuati con finalità diverse da quelle indicate in contabilità, ovvero in assenza della effettiva operazione economica sottostante;
- negli esercizi relativi agli anni dal 2005 al 2009 venivano sistematicamente costituite voci attive del tutto insussistenti, ed occultati costi, e la contabilità occultava mediante la registrazione "crediti diversi" uscite contabili non giustificate
- nelle scritture contabili relative all'anno 2005 erano registrati crediti immobilizzati "verso altri", fra cui per l'importo di oltre 6 milioni verso Geofin inesigibili; venivano registrate fatture "da emettere", ovvero fatture emesse con descrizioni del tutto generiche e relative ad operazioni inesistenti, allo scopo di giustificare erogazioni di denaro verso società collegate ovvero per aggiustare i conti di fine anno, per complessivi 3 milioni circa;
- nelle scritture contabili relative all'esercizio 2006, fra l'altro, erano registrati crediti verso società collegate o controllate inesigibili; venivano registrate fatture "da emettere", ovvero fatture emesse con descrizioni del tutto generiche e relative ad operazioni inesistenti, allo scopo di giustificare erogazioni di denaro verso società collegate ovvero per aggiustare i conti di fine anno, per complessivi 7,7 milioni circa; venivano contabilizzati atti simulati e fraudolenti finalizzati all'indebita detrazione IVA per l'importo di oltre 3 milioni di euro e alla registrazione di minusvalenza per oltre 1,7 milioni sulla acquisizione dell'area sita in Ceriale, zona T1; veniva registrata la fattura n. 1/06 emessa dalla società Consulting e Trading per un valore superiore al vero di oltre 5,7 milioni di euro;
- nelle scritture contabili relative all'esercizio 2007 venivano artatamente "gonfiate" le voci "rimanenze" per l'importo complessivo di € 7.397.144,00, e veniva imputata alla voce rimanenze la fattura emessa dalla società T&C Invest srl, relativa ad operazioni inesistenti,

- per l'importo di 1 milione; venivano indicati crediti immobilizzati inesigibili o comunque fittizi (fra cui crediti verso Cogoletto Coast per oltre 6,7 milioni), crediti dell'attivo circolante per oltre € 17 milioni e verso "altri" per oltre 23 milioni, non riconducibili ad operazioni effettivamente svolte; venivano registrate fatture "da emettere", ovvero fatture emesse, allo scopo di giustificare erogazioni di denaro verso società collegate ovvero per aggiustare i conti di fine anno, per complessivi 9,6 milioni circa; venivano contabilizzate fatture emesse dalla società Vega Costruzioni a titolo di acquisto di aree e terreni, a fronte dell'effettivo acquisto di un ramo d'azienda; effettuava registrazioni contabili fraudolente e fittizie in relazione ai contratti di leasing stipulati con Fortis Lease spa, Sanpaolo Leasing spa, Leasing spa, mediante sopravvalutazione del valore degli immobili e parziale simulazione della natura del contratto (lease back) a fronte di quello effettivo (mutuo);
- pur essendone obbligati, omettevano del tutto la redazione del bilancio consolidato, cui erano obbligati quanto meno per l'esercizio 2007;

Nucera, Damele, Cavallo, Musso

- nell'esercizio 2008 registrava scrittura di rettifica per "fatture da ricevere" imputando a conto economico una variazione in diminuzione di € 4,9 milioni del tutto fittizia;
- creavano crediti iva con operazioni fittizie e fraudolente;
- negli esercizi relativi agli anni 2008, 2009 venivano registrati alla voce "finanziamenti infragruppo" trasferimenti di denaro effettuati con finalità diverse da quelle indicate in contabilità, ovvero in assenza della effettiva operazione economica sottostante;
- negli esercizi relativi agli anni dal 2008 al 2010 venivano sistematicamente costituite voci attive del tutto insussistenti, ed occultati costi, e la contabilità occultava mediante la registrazione "crediti diversi" uscite contabili non giustificate
- nell'esercizio 2008 venivano registrati crediti verso società controllate del tutto inesigibili per l'importo di 12 milioni di euro, e crediti verso PAIM per oltre 3 milioni in parte inesigibile; veniva registrata scrittura di rettifica per "fatture da ricevere" imputando a conto economico una variazione in diminuzione di € 4,9 milioni del tutto fittizia (anche allo scopo di indebito risparmio di imposta derivante dalla cessione, per importo superiore al valore reale, di un immobile in via Poli alla società LAZIM);
- nelle scritture contabili relative all'esercizio 2009 venivano registrati crediti per complessivi € 1 milione verso LIGURINVEST, COFINCO, SICI srl del tutto inesigibile, credito verso PAIM per l'importo di 1,6 milioni inesigibile e credito verso FIDUCIAIRE SUISSE per € 3,8 milioni in contenzioso;
- nelle scritture contabili relative al 2010 venivano registrati alla voce "finanziamenti infragruppo" trasferimenti di denaro effettuati con finalità diverse da quelle indicate in contabilità, ovvero in assenza della effettiva operazione economica sottostante;
- venivano sistematicamente costituite voci attive del tutto insussistenti, ed occultati costi, e la contabilità occultava mediante la registrazione "crediti diversi" uscite contabili non giustificate
- nelle scritture contabili relative all'esercizio 2010 venivano registrati crediti inesigibili e/o inesistenti nei confronti di società controllate o comunque riconducibili agli stessi amministratori della fallita per oltre 7 milioni di euro; veniva registrata la voce "acconto a fornitori" per l'importo di 52 milioni di euro del tutto fittizia;

in Savona, 30.07.11

PASTORINO, BRUNO, ZECCHINO

Capo 9)

Art. 110 cp, 216 n. 2, 223 c. 2, 40 cpv cp perché, PASTORINO quale presidente del collegio sindacale della società INPAR srl, già denominata Geo srl, dal 12.04.99 al 30.07.11, BRUNO

quale membro del collegio sindacale dal 30.05.05 al 29.01.2010, ZECCHINO quale membro del collegio sindacale dal 29.01.10 al 30.07.11, avendone l'obbligo, ciascuno nei periodi rispettivamente indicati non impedivano che la contabilità della società fallita fosse tenuta in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, e in particolare:

Pastorino:

- le registrazioni contabili relative ai versamenti e aumenti di capitale sociale eseguiti nel corso dell'anno 2000 e 2001 erano false, e comunque riportavano fatti difformi dal vero (gli aumenti di capitale venivano dichiarati interamente liberati in denaro mentre avvenivano con rinuncia parziale a precedenti finanziamento soci in realtà insussistenti, perché sottratti alle casse della società);
- il saldo contabile della cassa negli esercizi dal 2000 alla data del fallimento non era mai effettivamente corrispondente alla realtà;
- negli esercizi relativi agli anni dal 2000 al 2004 venivano sistematicamente costituite voci attive del tutto insussistenti, ed occultati costi, e la contabilità occultava mediante la registrazione "crediti diversi" uscite contabili non giustificate;

Pastorino, Bruno:

- negli esercizi relativi agli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 venivano riportati crediti IVA fittizi e venivano registrati alla voce "finanziamenti infragruppo" trasferimenti di denaro effettuati con finalità diverse da quelle indicate in contabilità, ovvero in assenza della effettiva operazione economica sottostante;
- negli esercizi relativi agli anni dal 2005 al 2009 venivano sistematicamente costituite voci attive del tutto insussistenti, ed occultati costi, e la contabilità occultava mediante la registrazione "crediti diversi" uscite contabili non giustificate
- nelle scritture contabili relative all'anno 2005 erano registrati crediti immobilizzati "verso altri" per l'importo di oltre 6 milioni verso Geofin, inesistenti o comunque inesigibili; venivano registrate fatture "da emettere", ovvero fatture emesse, allo scopo di giustificare erogazioni di denaro verso società collegate ovvero per aggiustare i conti di fine anno, per complessivi 3 milioni circa;
- nelle scritture contabili relative all'esercizio 2006, fra l'altro, erano registrati crediti verso "altri", non meglio indicati per l'importo di oltre 25 milioni di euro, e ulteriori crediti infragruppo inesistenti o comunque inesigibili; venivano registrate fatture "da emettere", ovvero emesse, allo scopo di giustificare erogazioni di denaro infragruppo ovvero per aggiustare i conti di fine anno, per complessivi 7,7 milioni circa;
- nelle scritture contabili relative all'esercizio 2007 venivano artatamente "gonfiate" le voci "rimanenze" per l'importo complessivo di € 7.397.144,00, fra cui l'imputazione alla voce rimanenze la fattura emessa dalla società T&C Invest srl, relativa ad operazioni inesistenti, per l'importo di 1 milione; venivano indicati crediti immobilizzati inesigibili o comunque fittizi (fra cui crediti verso Cogoleto Coast per oltre 6,7 milioni), crediti dell'attivo circolante per oltre € 1,7 milioni e verso "altri" per oltre 23 milioni, privi di effettiva giustificazione; venivano registrate fatture "da emettere", ovvero emesse, allo scopo di giustificare erogazioni infragruppo ovvero per aggiustare i conti di fine anno, per complessivi 9,6 milioni circa;
- nell'esercizio 2008 venivano registrati crediti verso società controllate del tutto inesigibili per l'importo di 12 milioni di euro, e crediti verso PAIM per oltre 3 milioni in parte inesigibile;
- nelle scritture contabili relative all'esercizio 2009 venivano registrati crediti per complessivi € 1 milione verso LIGURINVEST, COFINCO, SICI srl del tutto inesigibile, credito verso PAIM per l'importo di 1,6 milioni inesigibile e credito verso FIDUCIAIRE SUISSE per € 3,8 milioni in contenzioso;

- pur essendone obbligati, omettevano del tutto la redazione del bilancio consolidato quanto meno per l'esercizio 2007;

Pastorino, Zecchino

- nelle scritture contabili relative al 2010 venivano registrati alla voce "finanziamenti infragruppo" trasferimenti di denaro effettuati con finalità diverse da quelle indicate in contabilità, ovvero in assenza della effettiva operazione economica sottostante;
- venivano sistematicamente costituite voci attive del tutto insussistenti, ed occultati costi, e la contabilità occultava mediante la registrazione "crediti diversi" uscite contabili non giustificate
- nelle scritture contabili relative all'esercizio 2010 venivano registrati crediti inesigibili e/o inesistenti nei confronti di società controllate o comunque riconducibili agli stessi amministratori della fallita per oltre 7 milioni di euro; veniva registrata la voce "acconto a fornitori" per l'importo di 52 milioni di euro del tutto fittizia;

in Savona, 30.07.11

NUCERA Andrea, CAVALLO, PASTORINO, ZECCHINO,

Capo 10)

art. 110 cp, 223 c. 2 n. 1, 2627 c.c., 40 cpv cp perché, NUCERA quale amministratore unico di GEO – INPAR srl, CAVALLO quale direttore finanziario, PASTORINO e ZECCHINO quali sindaci, questi ultimi avendo l'obbligo di impedire l'evento, distribuendo in favore di AGER HOLDING e SIIB srl, soci di Geo srl, utili non effettivamente conseguiti, e che comunque non potevano essere distribuiti, per l'importo di € 30 milioni di euro, costituendo in tal modo un debito della società fallita nei confronti delle predette società, concorrevano nel cagionare il dissesto di Geo srl – INPAR ( con assemblea in data 30.11.10 veniva deliberata la distribuzione di utili per l'importo di € 30 milioni in favore di AGER HOLDING e SIIB, titolari del capitale sociale della fallita; in seguito le società AGER HOLDING e SIIB cedevano a loro volta il credito alla società GEO HOLDING srl; la posta passiva veniva utilizzata per dare giustificazione contabile a uscite finanziarie, cessioni di effetti, di titoli, di crediti, addebiti di carte di credito così occultando uscite indebite e il credito che ne sarebbe derivato in capo alla società fallita); in Savona 30.07.11

Capo 11)

NUCERA Andrea, CAVALLO, PASTORINO; ZECCHINO

Art. 110 cp, 40 cpv cp, 223 c. 2 n. 1 RD 267/42 in relazione all'art. 2621 cc perché, in concorso fra loro, NUCERA quale legale rappresentante della società GEO srl, CAVALLO quale direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, PASTORINO e ZECCHINO quali sindaci, questi ultimi, in relazione alla funzione, anche avendo l'obbligo di impedire l'evento, esponendo nel bilancio di esercizio relativo all'anno 2007 fatti materiali non veri sulla situazione economica e patrimoniale della società, al fine di conseguire ingiusto profitto e con l'intenzione di ingannare il pubblico e in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, concorrevano nel cagionare il dissesto della società, occultandone la situazione di insolvenza e consentendo di continuare a ricorrere al finanziamento bancario e di terzi ed in particolare

- la voce immobilizzazioni – rimanenze nello stato patrimoniale riportava una sopravvalutazione per l'importo complessivo di € 7.397.144,00, e veniva imputata alla voce rimanenze la fattura emessa dalla società T&C Invest srl, relativa ad operazioni inesistenti, per l'importo di 1 milione;

- venivano indicati crediti immobilizzati inesigibili o comunque fittizi (fra cui crediti verso Cogoleto Coast per oltre 6,7 milioni), crediti dell'attivo circolante per oltre € 17 milioni e verso "altri" per oltre 23 milioni, privi di effettiva giustificazione;
- venivano registrate fatture "da emettere" e fatture effettivamente emesse allo scopo di giustificare erogazioni di denaro verso società collegate ovvero per aggiustare i conti di fine anno, per complessivi 9,6 milioni circa;

in Savona, 30.7.11

PICASSO Enrico

Capo 12)

Art. 110 cp, 40 cpv cp, 216 n. 2, 223 c. 2, 219 RD 267/42 perché, quale dirigente della società PRICEWATERHOUSE COOPER spa e responsabile della revisione legale della società GEO srl dal 27.10.08 al 18.11.10, avendone l'obbligo, a norma dell'art. 2409 ter cc e 14 D.Lvo 39/10, non impediva che la contabilità della società fallita fosse tenuta in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, e in particolare:

- nelle scritture contabili relative all'esercizio 2009 venivano registrati crediti per complessivi € 1 milione verso LIGURINVEST, COFINCO, SICI srl del tutto inesigibile, credito verso PAIM per l'importo di 1,6 milioni inesigibile e credito verso FIDUCIAIRE SUISSE per € 3,8 milioni in contenzioso;
- nelle scritture contabili relative al 2010 venivano registrati alla voce "finanziamenti infragruppo" trasferimenti di denaro effettuati con finalità diverse da quelle indicate in contabilità, ovvero in assenza della effettiva operazione economica sottostante;
- nelle scritture contabili relative all'esercizio 2010 venivano registrati crediti inesigibili e/o inesistenti nei confronti di società controllate o comunque riconducibili agli stessi amministratori della fallita per oltre 7 milioni di euro; veniva registrata la voce "acconto a fornitori" per l'importo di 52 milioni di euro del tutto fittizia
- venivano sistematicamente costituite voci attive del tutto insussistenti, ed occultati costi, e la contabilità occultava mediante la registrazione "crediti diversi" uscite contabili non giustificate;
- in Savona, fallimento dichiarato il 30.7.11; fatto aggravato per aver cagionato danno di rilevante gravità ( stato passivo di € 158.836.000 di crediti ammessi)

PICASSO

Capo 13)

Art. 2624 c. 2 cod. civ., 27 D.Lvo n. 39/10 perché, quale dirigente della società di revisione PRICEWATERHOUSE COOPER spa e responsabile della revisione della società GEO - INPAR srl dal 27 ottobre 2008 al 18.11.10, al fine di conseguire ingiusto profitto, nelle relazioni ai relative ai bilanci 2008 e 2009, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari, attestava il falso e occultava informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società sottoposta a revisione, in modo da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione; fatto aggravato per aver cagionato danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione; in particolare:

- nella relazione in data 18.09.09 attestava la veridicità e correttezza del bilancio in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico della società, quando dallo stesso emergevano poste del tutto inattendibili meglio specificate nel capo che segue;
- nella relazione in data 20.09.10 attestava la veridicità e correttezza del bilancio in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico della società, quando dallo stesso

emergessero poste del tutto inattendibili meglio specificate nel capo che segue  
In Savona, nelle date sopra specificate

NUCERA Andrea, CAVALLO, PICASSO, PASTORINO, ZECCHINO

Capo 14)

Art. 110 cp, 40 cpv cp, 223 c. 2 n. 1 RD 267/42 in relazione all'art. 2621 cc perché, in concorso fra loro, NUCERA quale legale rappresentante della società **GEO - INPAR srl**, CAVALLO quale direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, PASTORINO e ZECCHINO quali sindaci, PICASSO quale responsabile della revisione dal 27 ottobre 2008 al 18.11.10, questi ultimi, in relazione alla funzione, anche avendo l'obbligo di impedire l'evento, esponendo nei bilanci di esercizio relativi all'anno 2008 e 2009 e nel bilancio consolidato relativo a tale annualità fatti materiali non veri sulla situazione economica e patrimoniale della società, al fine di conseguire ingiusto profitto e con l'intenzione di ingannare il pubblico e in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, concorrevano nel cagionare il dissesto della società, occultandone la situazione di insolvenza e consentendo di continuare a ricorrere al finanziamento bancario e di terzi ed in particolare:

- il bilancio relativo all'esercizio 2008 evidenziava crediti verso società controllate per l'importo di 12 milioni di euro inesistenti ovvero inesigibili; crediti verso società terze inesigibili o comunque controversi (€ 3 milioni verso PAIM, 3,8 milioni verso FIDUCIAIRE SUISSE);
- evidenziavano nel bilancio consolidato crediti infragruppo per oltre 9 milioni di euro verso soggetti in realtà insolventi; crediti verso altri per oltre 9,89 milioni; crediti verso Park srl inesigibili o insussistenti;
- a fronte di tali evidenze il revisore attestava la attendibilità e veridicità del bilancio 2008 con relazione in data 18.09.09
- a fronte di tali evidenze il collegio sindacale attestava la attendibilità e veridicità del bilancio, approvato con delibera 18.09.09
- il bilancio relativo all'esercizio 2009 evidenziava crediti per complessivi € 1 milione verso LIGURINVEST, COFINCO, SICI srl del tutto inesigibile, credito verso PAIM per l'importo di 1,6 milioni inesigibile e credito verso FIDUCIAIRE SUISSE per € 3,8 milioni in contenzioso; plusvalenze da alienazione per oltre 29 milioni del tutto inesistenti, ed un utile di esercizio di 29 milioni;
- a fronte di tali evidenze il collegio sindacale attestava la attendibilità e veridicità del bilancio, approvato con delibera del 20.09.10;
- a fronte di tali evidenze il revisore attestava la attendibilità e veridicità del bilancio 2009 con relazione in data 20.09.10

NUCERA Andrea, BERNESCHI Giovanni, SANGUINETTO Alfredo, CAVANNA Mario

Capo 15)

Art. 110 cp, 216 n. 1, 223 RD 267/42 perché in concorso fra loro, NUCERA quale amministratore unico di **GEO srl**, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, BERNESCHI Giovanni quale Presidente del Comitato Esecutivo della banca **CARIGE**, SANGUINETTO Alfredo quale direttore generale e membro del Comitato Esecutivo, CAVANNA Mario quale direttore centrale, proponente e relatore della pratica di finanziamento, distraevano la somma di € 380 mila circa - parte del mutuo fondiario dell'importo complessivo di € 20 milioni di euro concesso dalla banca alla Geo srl con atto notarile in data 4.10.06 per l'acquisto di aree edificabili in Ceriale - che, su espressa disposizione della banca, veniva trasferita da Geo srl in favore della società Geo Hotel & Residence srl, che la utilizzava per il ripristino di liquidità (in particolare la banca deliberava in favore di GEO

Srl il finanziamento di € 20 milioni per l'acquisto delle descritte aree edificabili, con iscrizione di ipoteca 28,5 milioni, disponendo espressamente che 1,8 milioni dovessero essere trasferiti alla società Geo Hotel Residence in quanto "finalizzati al ripristino della liquidità" di tale società, cui vennero effettivamente erogati dall'amministratore di Geo in ottemperanza a quanto statuito in delibera; solo parte di tale trasferimento, pari a € 1.420.000, aveva quale causale pagamento di debiti inerenti); in Savona, 29.07.11

NUCERA Andrea, BERNESCHI Giovanni, CAVANNA Mario, SANGUINETTO Alfredo,  
MUMOLO

Capo 16)

Art. 110 cp, 224 n. 1 in relazione all'art. 217 n. 3 e 4, 224 n. 2 RD 267/42 perché in concorso fra loro, BERNESCHI quale Presidente del Comitato Esecutivo della banca **CARIGE**, SANGUINETTO direttore generale e membro del Comitato Esecutivo, CAVANNA vice direttore generale, MUMOLO quale dirigente relatore della pratica di finanziamento, NUCERA quale legale rappresentante di **GEO srl**, tutti essendo consapevoli dello stato di insolvenza della società, ne aggravavano il dissesto, poiché la banca erogava con delibera 4.11.09 nuova finanza (mutui dell'importo di € 5,2 milioni di euro e 2,3 milioni di euro da destinare al cantiere T1 in Ceriale) alla società già in dissesto, realizzando operazione di grave imprudenza per ritardare il fallimento e comunque astenendosi il fallito dal dichiarare il fallimento per grave colpa; in Savona, fallimento dichiarato il 29.07.11

NUCERA Andrea, BERNESCHI, TORI, GIADRESCO

Capo 17)

Art. 110 cp, 216 n. 1, 223 RD 267/42 perché, in concorso fra loro, NUCERA quale legale rappresentante della società **Geo INPAR srl**, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, in concorso con TORI Achille, Amministratore delegato della banca **CARISA**, BERNESCHI e TORI quali membri del CdA della predetta banca, GIADRESCO quale direttore crediti, distraevano la somma di € 2 milioni ( in particolare con delibera 17.4.09 la banca erogava la somma e successivamente all'erogazione Geo srl la versava in favore di **CUBOQUADRO srl** in esecuzione di specifiche direttive della banca, che aveva concesso la apertura di credito in favore di **GEO** dell'importo di due milioni di euro con l'esplicita disposizione di utilizzare la somma per finanziare tale diversa società, a sua volta in stato di insolvenza); in Savona 29.07.11

NUCERA Andrea, BERNESCHI, TORI, GIADRESCO

Capo 18)

Art. 110 cp, 217 n. 3 e 4, 224 RD 267/42 perché in concorso fra loro, TORI, BERNESCHI e GIADRESCO nelle qualità sopra specificate, NAN quale membro del CdA di **CARISA** nonché quale collaboratore e legale della società **GEO srl**, NUCERA quale amministratore della predetta società, essendo tutti consapevoli dello stato di insolvenza di Geo srl, concedendo l'istituto di credito con delibera in data 20.10.10 apertura di credito dell'importo di € 1.970.00 quale "sostanziale proroga di apertura di credito semplice scaduta in data 01.10.10", compivano operazione di grave imprudenza per ritardare il fallimento e aggravavano il dissesto della predetta società, con grave colpa e comunque astenendosi l'amministratore dal chiederne il fallimento; in Savona, 29.07.11 (fallimento Geo srl)

NUCERA Andrea, TORI, BERNESCHI, NAN, GIADRESCO

Capo 19)

Art. 110 cp, 216 n. 1 , 223 RD 267/42 perché in concorso fra loro, nelle qualità sopra specificate, distraevano o dissipavano beni e cespiti della fallita **Geo srl -INPAR srl**: in particolare NUCERA, nella qualità specificata, rilasciava su indicazione e nell'interesse della banca CARISA iscrizione ipotecaria su immobili di Geo srl per un valore di 4,265 milioni, costituiva pegno su obbligazioni per un importo di 4 milioni di euro in favore della banca, quale corrispettivo del rilascio da parte dell'istituto di credito di fideiussione a garanzia della ASL 2 nell'interesse della diversa società Progetto Ponente, nei cui confronti CARISA aveva credito chirografario di 6 milioni di euro, in scadenza e già più volte prorogato (con tale operazione, in danno di Geo srl, la banca otteneva il rientro dalla linea di credito chirografaria nei confronti della diversa società Progetto Ponente); in Savona, 29.07.11

NUCERA Andrea, TORI, BERNESCHI, NAN, GIADRESCO

Capo 20)

Art. 110 cp, 216 n. 3, 223 RD 267/42 perché in concorso fra loro, TORI e BERNESCHI nelle qualità sopra specificate, NAN quale membro del CdA, di CARISA nonché quale legale della società **GEO srl** , NUCERA quale amministratore della predetta società, allo scopo di favorire, a danno degli altri creditori, la banca **CARISA**, che vantava un credito chirografario di € 1.970.00,00 e di € 75 mila nei confronti della società poi fallita, con più operazioni simulavano titoli di prelazione in favore della banca, ed in particolare:

- in data 6.5.11 NUCERA, nella qualità specificata, trasferiva in favore di Geo Holding con "atto rettificativo di scissione parziale" il deposito titoli e custodia dell'importo di € 4 milioni
- con scrittura privata in data 19.07.11 NUCERA, su disposizione e istruzioni della banca, disponeva l'estensione del pegno su titoli dell'importo di € 4 milioni anche a garanzia di affidamenti dell'importo di € 1.970.00,00 e 75 mila concessi, in assenza di garanzie, alla società Geo srl, e già oggetto di proroga; in Savona 29.07.11 (fallimento Geo - Inpar srl)

MINOLFI, MORI, VILLANI, NUCERA Andrea

Capo 21)

Art. 110 cp, 224 n. 1 e 2, 217 n. 3 e 4 RD 267/42 perché, in concorso fra loro, MORI quale vice Direttore generale del **Banco di Sangiorgio spa**, MINOLFI quale vice direttore generale responsabile dell'area commerciale, VILLANI quale responsabile della direzione crediti, NUCERA quale amministratore di **GEO - INPAR srl**, essendo consapevoli dello stato di insolvenza di Geo srl, concedendo con delibera del 6.7.09 mutuo fondiario dell'importo di 11 milioni apparentemente finalizzato all'acquisto dell'area dell'ospedale di Albenga, utilizzando la somma di € 5,086 milioni per sistemare pregresse posizioni debitorie nei confronti della banca, compivano operazione di grave imprudenza per ritardare il fallimento e aggravavano il dissesto della predetta società, con grave colpa e comunque astenendosi l'amministratore dal chiederne il fallimento; in Savona, 29.07.11

Capo 22)

Art. 110 cp, 216 c. 3 RD 267/42 perché in concorso fra loro, MORI quale vice Direttore generale del **Banco di Sangiorgio spa**, MINOLFI quale vice direttore generale responsabile dell'area commerciale, VILLANI quale responsabile della direzione crediti, NUCERA quale amministratore di Geo srl, allo scopo di favorire, in danno degli altri creditori, il pagamento dei crediti privi di garanzia vantati dalla **Banco di San Giorgio** nei confronti della società **GEO INPAR srl**, stipulando un contratto di mutuo fondiario con ipoteca su proprietà immobiliari a garanzia della restituzione per l'acquisto e ristrutturazione dell'area dell'ex ospedale di Albenga, effettuando contestualmente il pagamento di crediti chirografari vantati dall'istituto bancario nei confronti della

società fallita per € 5.086.000 (di cui 2,065 milioni per il pagamento di un contratto di "derivato"), eseguivano pagamenti e simulavano titoli di prelazione in favore della banca, che sostituiva al credito chirografario un credito garantito da ipoteca; in Savona 29.07.11

NUCERA Andrea, ARPELLINO, PERRONE

Capo 23)

art. 110 cp, 81 cpv cp, 216 n. 1, 223 RD 267/42 perché, in concorso fra loro, NUCERA quale legale rappresentante della società **GEO - INPAR** srl, ARPELLINO Arturo quale direttore generale e PERRONE Pierluigi quale responsabile della direzione crediti di **Banca D'Alba**, distraevano le seguenti somme, erogate dalla banca alla società fallita affinché fossero destinate alla sistemazione di partite debitorie di altre società verso l'istituto di credito:

- in data 2.10.06 il CdA della banca concedeva il mutuo fondiario di € 6 milioni in favore di Geo srl, apparentemente destinato alla realizzazione di iniziativa immobiliare in Vado Ligure, con immediata erogazione della somma di 4,5 milioni di euro, che veniva contestualmente destinata, su indicazione della banca, alla parziale sistemazione di pregresse posizioni debitorie della diversa società **COSTRUZIONI SAN MAURO** verso la stessa banca, e con successiva erogazione del residuo parte del quale, per un importo di oltre 900 mila euro, utilizzato per parziale sistemazione di posizioni debitorie maturate in capo alla stessa Geo srl;
  - in data 17.12.08 la banca stipulava con Geo srl contratto di mutuo ipotecario dell'importo di € 2,3 milioni, dei quali 1,9 contestualmente destinati alla chiusura di posizioni debitorie della società **COSTRUZIONI SAN MAURO** verso la banca;
  - in data 20.04.09 la banca concedeva apertura di credito dell'importo di 1,6 milioni, finalizzata "al rientro di altre linee", che venivano utilizzati per sistemare altre posizioni in sofferenza in capo alla stessa Geo e per € 259 mila in capo a Paim srl;
  - in data 20.11.09 la banca concedeva mutuo fondiario dell'importo di € 10 milioni con ipoteca su beni immobili in Albenga, finalizzata "al rientro di altre linee", somma che veniva utilizzata per sistemare posizioni in sofferenza in capo alla stessa Geo e, per l'importo di € un milione, in capo a Geo Hotel & Residence;
- in Savona, 29.07.11

NUCERA Andrea, CAVALLO, PERRONE

Capo 24)

Art. 110 cp, 216 n. 1, 223 RD 267/42 perché, in concorso fra loro, NUCERA quale legale rappresentante della **GEO srl - INPAR**, CAVALLO quale dirigente della società, PERRONE quale direttore crediti della **Banca d'Alba**, distraevano la somma di € 400 mila, che, su indicazione e previo accordo con PERRONE, veniva versata in data 20.11.09 con bonifico in favore della banca quale rientro di esposizione creditoria verso la società Pastarito srl (ora Liquipass srl); Savona, 29.7.11

LECCARDI Paolo

Capo 25)

Art. 137 c. 2 D.Lvo 385/93 perché, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio crediti presso la **Banca LEONARDO spa**, al fine di concedere apertura di credito a **GEO srl** di 7 milioni di euro garantito da ipoteca immobiliare per l'importo di € 10,5 milioni e pegno e successivamente di evitare la revoca della predetta apertura di credito, trasferita a Geo Sviluppo Immobiliare srl, nonché e al fine di consentire la proroga di tale credito, nella istruttoria indicava in modo non corretto la finalità del finanziamento, ometteva di evidenziare lo stato urbanistico del terreno ipotecato, il prezzo d'acquisto del terreno, dell'importo di € 500 mila a fronte del valore attestato di

19 milioni, ed inoltre in relazione alla proroga del finanziamento ometteva di indicare l'utilizzo non conforme delle somme finanziate, attestava falsamente che il terreno nel comune di Vado Ligure dato in garanzia era stato acquistato al prezzo di nove milioni di euro, fatto non vero poiché l'acquisto era avvenuto al prezzo di 500 mila euro, che Meliorbanca avrebbe concesso a breve un nuovo finanziamento ipotecario di 1,3 milioni di euro, ed infine che la vendita del terreno era imminente; in Albenga e altrove dall'ottobre 2008 (apertura del credito) al 23.6.11 (data della proroga dell'affidamento)

LECCARDI, NUCERA Andrea

Capo 26)

Art. 110 cp, 224 n. 1 e 2, 217 n. 3 e 4 RD 267/42 perché, in concorso fra loro, LECCARDI quale responsabile dell'ufficio crediti di **Banca Leonardo spa**, NUCERA quale amministratore di **GEO - INPAR srl** e **Geo Sviluppo Immobiliare srl**, essendo consapevoli dello stato di insolvenza delle predette società, concedendo con delibera dell'ottobre 2008 apertura di credito ipotecario dell'importo di 7 milioni apparentemente finalizzato all'acquisto di area immobiliare in Vado Ligure (apertura di credito poi trasferita su Geo Sviluppo Immobiliare e prorogata), utilizzando la somma per sistemare pregresse posizioni debitorie che gravavano sulle predette società e su società collegate, compivano operazione di grave imprudenza per ritardare il fallimento e aggravavano il dissesto della predetta società fallite, con grave colpa e comunque astenendosi l'amministratore dal chiederne il fallimento; in Savona, 29.07.11; 14.12.11

RIGAMONTI, NUCERA Andrea

Capo 27)

Art. 110 cp, 137 c. 1 bis D.Lvo 385/93 perché, in concorso fra loro e con persone non identificate, RIGAMONTI quale legale rappresentante della **REAG spa**, nominato perito estimatore dalla **BANCA LEONARDO spa**, NUCERA quale legale rappresentante della società **Geo srl**, beneficiaria del finanziamento, al fine di ottenere l'apertura ipotecaria dell'importo di 7 milioni di euro, attestando falsamente che il terreno nel comune di Vado Ligure di proprietà di Geo srl dato in garanzia alla banca avesse il valore di 19 milioni di euro, a fronte di un valore di reale di € 500 mila e comunque inferiore a quanto attestato, fornivano dolosamente alla banca dati falsi sulla situazione patrimoniale della società interessata alla concessione del credito; in Albenga, 25.05.08

ROLANDO, NUCERA Andrea

Capo 28)

Art. 110 cp, 137 c. 1 bis D.Lvo 385/93 perché, in concorso fra loro e con persone non identificate, ROLANDO quale legale rappresentante della **REAG 4 Loans spa** nominato perito estimatore dalla **BANCA LEONARDO spa**, NUCERA quale legale rappresentante della società **Geo srl**, beneficiaria del finanziamento, al fine di ottenere la proroga dell'apertura ipotecaria dell'importo di 7 milioni di euro, attestando falsamente che il terreno nel comune di Vado Ligure di proprietà di Geo srl dato in garanzia alla banca avesse il valore di 13 milioni di euro, a fronte di un valore di reale di € 500 mila e comunque inferiore a quanto attestato, fornivano dolosamente alla banca dati falsi sulla situazione patrimoniale della società interessata alla concessione del credito; in Albenga, 17.05.11

## 2. REATI TRIBUTARI

NUCERA Andrea, DAMELE, CAVALLO, MUSSO

Capo 29)

Art. 110 cp, 11 d.Lvo 74/00 perché in concorso fra loro, NUCERA quale amministratore unico di **GEO srl - ora INPAR srl** - dal 18/6/1997 al 18/2/2011, DAMELE quale amministratore della predetta società dal 18/2/11 all'11/5/11, procuratore e collaboratore di NUCERA in data precedente e successiva, entrambi quali amministratori di fatto fino al fallimento, CAVALLO quale direttore finanziario, MUSSO quale responsabile del settore finanziario e quale concorrente materiale, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e dei relativi interessi e sanzioni gravanti sulla società **GEO srl - INPAR**, per un ammontare prossimo ai cento milioni di euro, alienavano simultaneamente e compivano atti fraudolenti sui beni della società, consistiti nella spoliazione delle risorse e dei cespiti mediante le operazioni di conferimento, fusione, scissione, descritti di seguito:

- Con atti notarili datati rispettivamente 7 maggio 2009, 23 dicembre 2009, 20 aprile 2010 GEO srl e GEO HOTEL & RESIDENCE srl conferivano i propri rami di azienda, comprensivi di immobili, stimati nella relazione giurata ex art. 2465 cc in oltre 60 milioni di euro complessivi, in favore della neo costituita GEO GESTIONI IMMOBILIARI srl (G.G.I. srl) e della neo costituita GEO SVILUPPO IMMOBILIARE ITALIA srl (GSII srl), ricevendo quale corrispettivo la partecipazione al capitale sociale delle società neo costituite, aumentato in ragione dell'importo del conferimento;
- Con atto notarile in data 14/4/10 (fusione per incorporazione di COGOLETO COAST srl e di GEO HOTEL & RESIDENCE srl, che deteneva il 68,56 % delle quote di G.G.I. srl) GEO srl acquisiva la partecipazione totalitaria in G.G.I. srl;
- Con atto in data 24 maggio 2010 veniva costituita, per scissione parziale da GEO srl, GEO HOLDING srl, cui veniva conferita fra l'altro la partecipazione totalitaria in G.G.I. srl e in G.S.I.I. (in particolare nell'atto di scissione, allo scopo di occultare il trasferimento senza contropartita dell'intero patrimonio della società scissa, venivano mantenuti in Geo srl crediti inesigibili e poste attive apparenti, mentre venivano attribuiti alla società scissa cespiti attivi e debiti in realtà insussistenti);
- In data 28/4/11 cedevano i residui immobili di proprietà di Geo srl, in assenza del pagamento di corrispettivo, nonché contratti di leasing immobiliare, in favore di società riconducibili agli stessi amministratori di GEO srl;
- In data 30/12/10 e 6/5/11 cedevano le quote della società, ora denominata INPAR srl, e ne trasferivano la sede in Roma ove non svolgeva più alcuna attività essendo stata privata delle risorse e dei cespiti; in Albenga, Milano, Alasio, nelle date specificate nella imputazione che precede;

NUCERA Andrea

Capo 30)

Art. 2 D.Lvo 74/00 perché, quale amministratore della società **Geo srl**, al fine di evadere le imposte sui redditi e iva, avvalendosi della fattura N. 01/07 emessa dalla società T&C INVEST dell'importo di € 1.000.000,00, relativa ad operazioni inesistenti, indicava nella dichiarazione dei redditi relativi alla annualità 2007 elementi passivi fittizi; in Albenga e Savona, 01.10.2008

CASELLA Carlo

Capo 31)

Art. 61 n. 2 cp, 8 D.Lvo 74/00 perché, al fine di compiere il delitto di bancarotta per distrazione in

danno di GEO – INPAR srl e al fine di consentire l'evasione fiscale, quale amministratore di fatto della società T&C INVEST srl con sede in Timisoara (Romania), in data 26.02.07 emetteva nei confronti della società Geo srl la fattura N. 1 dell'importo di € 1.000.521,00, relativa ad operazioni inesistenti, che veniva registrata nella contabilità della Geo srl e portata nella dichiarazione dei redditi di tale annualità; in Romania ed Albenga, 26.02.07 e in data prossima

Con l'aggravante di cui all'art. 4 L. 146/06 per aver compiuto la attività criminale in più di uno Stato nel quale ha dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato;

NUCERA Andrea

Capo 32)

Art. 2 D.Lvo 74/00 perché, quale amministratore della società **Geo srl**, al fine di evadere le imposte sui redditi e iva, avvalendosi delle seguenti fatture, relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, emesse dalla società CGC srl di CUMBO Giuseppe e dalla ditta individuale CUMBO Giuseppe, indicava nella dichiarazione dei redditi relativi alla annualità 2007 elementi passivi fittizi:

n. fatture CGC	Data	Imponibile	iva
02	07.11.2007	186.900,00	7.436,00
n. fatture Cumbo			
03	07.02.2007	120.000,00	4.800,00
04	03.04.2007	204.430,00	8.177,20
09	08.10.2007	202.125,00	8.085,00
Totale		526.555,00	21.062,00

In Albenga, 01.10.08 e comunque nella data di presentazione del mod. Unico redditi 2007

Capo 33)

Art. 2 D.Lvo 74/00 perché, quale amministratore della società **Geo srl**, al fine di evadere le imposte sui redditi e iva, avvalendosi delle fatture n. 8, 12, 10, 14, 26 emesse nel 2008 dalla società CGC srl di CUMBO Giuseppe, per l'importo complessivo di € 828.000,00 oltre iva 47.520,00, indicava nella dichiarazione dei redditi relativi alla annualità 2008 elementi passivi fittizi; in Albenga, 01.10.2009, nei termini per la dichiarazione dei redditi relativa alla annualità 2008;

Capo 34)

Art. 2 D.Lvo 74/00 perché, quale amministratore della società **Geo srl**, al fine di evadere le imposte sui redditi e iva, avvalendosi delle fatture n. 1, 8, 9, 10, 12, 13, 18, n.c. 1, emesse nel 2009 dalla società CGC srl di CUMBO Giuseppe per l'importo complessivo di € 877.272,73 oltre iva 59.527,00, indicava nella dichiarazione dei redditi relativi alla annualità 2009 elementi passivi fittizi; in Albenga, nel 01.10.2010, nei termini per la dichiarazione dei redditi relativa alla annualità 2009;

Capo 35)

Art. 3 D.Lvo 74/00 perché, quale amministratore unico di **GEO srl – ora INPAR srl** – dal 18/6/1997 al 18/2/2011, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione contabile e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, simulando l'acquisto di singoli cespiti, partecipazioni societarie e contratti di leasing già in capo alla società **GEOFIN srl**, a fronte dell'acquisto dell'intero ramo d'azienda della predetta società, indicava nella dichiarazione annuale relativa al 2006 elementi passivi fittizi per

l'importo di € 3.135.265,91; in Albenga e Savona, 01.10. 2007;

Capo 36)

Art. 3 D.Lvo 74/00 perché, quale amministratore unico di **GEO srl – ora INPAR srl** – dal 18/6/1997 al 18/2/2011, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione contabile e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, registrando le fatture n. 28, 30 e 31/07 emesse da VEGA Costruzioni aventi ad oggetto l'acquisto di aree in Toirano quali acquisto di cespiti e immobili, simulando l'acquisto di singoli cespiti ed immobili a fronte dell'acquisto dell'intero ramo d'azienda, indicava nella dichiarazione annuale relativa al 2007 elementi passivi fittizi con una evasione di imposta, ai fini iva, di € 1,3 milioni; in Albenga e Savona, 30 settembre 2008;

Capo 37)

Art. 3 D.Lvo 74/00 perché, quale amministratore unico di **GEO srl – ora INPAR srl** – dal 18/6/1997 al 18/2/2011, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione contabile e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, stipulando in data 08.02.06 contratto con SANPAOLO LEASINT aventi ad oggetto la cessione di porzione dell'immobile in Roma, via Poli, e la successiva locazione finanziaria dello stesso alla società venditrice indicando artatamente un valore dei beni superiore a quello reale, simulando la conclusione di un contratto di lease back a fronte della effettiva natura di contratto di mutuo fondiario, deducendo indebitamente la quota parte di maxi canone e l'iva, indicava nella dichiarazione annuale relativa al 2006 elementi passivi fittizi con una evasione di imposta, ai fini iva, di € 572.668,00; in Albenga e Savona, 30 settembre 2007

capo 38)

Art. 3 D.Lvo 74/00 perché, quale amministratore unico di **GEO srl – ora INPAR srl** – dal 18/6/1997 al 18/2/2011, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione contabile e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, stipulando in data 10.05.07 tre contratti di leasing con SAN PAOLO LEASING, FORTIS LEASE, A LEASING spa per l'importo complessivo di € 33,5 milioni a fronte di un valore effettivo non superiore a 21 milioni, simulando la reale natura del contratto, sottoponendo a tassazione per l'anno di esercizio solo una quota parte del provento complessivo, deducendo indebitamente la quota parte di maxi canone e l'iva, indicava nella dichiarazione annuale relativa al 2007 elementi passivi fittizi con una evasione di imposta, ai fini iva, di € 730.915,63; in Albenga e Savona, 01.10.2008

Capo 39)

Art. 3 D.Lvo 74/00 perché, quale amministratore unico di **GEO srl – ora INPAR srl** – dal 18/6/1997 al 18/2/2011, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione contabile e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, stipulando in data 10.06.08 contratto di vendita alla società LAZIM, riconducibile allo stesso NUCERA, di otto unità immobiliari e registrando successivamente una scrittura di rettifica per "fatture da ricevere", imputando al conto economico una variazione in diminuzione per 4,9 milioni, indicava nella dichiarazione annuale relativa al 2007 elementi passivi fittizi con una evasione di imposta, ai fini ives, di € 1.347.500,00; in Albenga e Savona, 30 settembre 2009

Capo 40)

art. 2 D.Lvo 74/00 perché, quale amministratore unico di **GEO srl**, al fine di evadere le imposte sull'iva, avvalendosi della fattura n. 1 emessa da **FRONTEMARE – IMMOINVEST srl** in data 31.10.06 per l'importo di € 15.142.000 oltre iva 3.028.400,00, relativa ad operazioni inesistenti perché frutto di interposizione fittizia, indicava nella dichiarazione annuale relativa al 2006 elementi passivi fittizi; in Albenga 01.10. 2007 e comunque nei termini per la dichiarazione dei redditi relativi alla annualità 2006

### FALLIMENTO GEO COSTRUZIONI

NUCERA Andrea

Capo 41)

Art. 216 n. 1, 223 RD 267/42 perché, quale amministratore di fatto di **GEO COSTRUZIONI srl**, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, distraeva la somma di € 1.594.940,95 in favore di **GEO HOLDING srl**, riconducibile allo stesso NUCERA, e comunque riconosceva passività inesistenti di pari importo (in particolare in data successiva al 31.07.11 il saldo del conto denominato "cred. Fin. V/ Geo Holding", dell'importo sopra specificato, veniva azzerato mediante falsa compensazione con inesistenti debiti verso **GEO HOLDING srl**); in Savona, fallimento dichiarato il 5.8.11

Capo 42)

Art. 216 n. 2, 223, 219 RD 267/42 perché, quale amministratore di fatto di **GEO COSTRUZIONI srl**, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, al fine di compiere il reato di cui al capo che precede e di procurare profitto a se' e alle società a lui riconducibili, falsificava le scritture contabili della predetta società, facendo registrare compensazioni inesistenti; in Savona, fallimento dichiarato il 5.8.11; in Savona, fallimento dichiarato il 30.7.11; fatto aggravato per aver cagionato danno di rilevante gravità ( stato passivo di € 7.096.000 di crediti ammessi)

### FALLIMENTO GEO GESTIONI IMMOBILIARI

NUCERA Andrea, NUCERA Monica, CAVALLO , DAGNINO

Capo 43)

Art. 110, 373 cp perché, in concorso fra loro, NUCERA Monica quale presidente del CdA della società **GEO HOTEL & RESIDENCE**, CAVALLO e NUCERA Andrea quali membri del CdA, DAGNINO quale perito estimatore nominato a norma dell'art. 2465 c.c., nella perizia di stima per il conferimento del ramo di azienda di **GEO HOTEL & RESIDENCE in GEO GESTIONI IMMOBILIARI srl** davano pareri mendaci e affermavano fatti non corrispondenti al vero, ed in particolare attestavano falsamente che "la valutazione del ramo d'azienda GHR ha condotto alla determinazione di un valore pari a 36 milioni di euro" e che " l'entità di aumento del capitale sociale della conferita ria GGI non eccede il valore del ramo d'azienda oggetto del conferimento" (a fronte del valore positivo di 36 milioni di euro il ramo d'azienda oggetto di conferimento aveva un valore negativo di oltre 7,1 milioni) in Milano, 7.05.09 (data dell'asseverazione);

NUCERA Andrea, PALAZZOLO, CAVALLO

Capo 44)

Art. 110, 373 cp perché, in concorso fra loro, NUCERA quale legale rappresentante della GEO srl, CAVALLO quale dirigente di tale società, PALAZZOLO quale perito estimatore nominato a norma dell'art. 2465 c.c., nella perizia di stima per il conferimento del ramo di azienda di **GEO srl** in **GEO GESTIONI IMMOBILIARI** srl davano pareri mendaci e affermavano fatti non corrispondenti al vero, ed in particolare attestavano falsamente che "la valutazione del ramo d'azienda GEO srl ha condotto alla determinazione di un valore pari a 16,5 milioni di euro" e che "l'entità di aumento del capitale sociale della conferitaria GGI non eccede il valore del ramo d'azienda oggetto del conferimento" ( il ramo d'azienda oggetto di conferimento aveva in realtà un valore non superiore a 12 milioni) in Milano, 7.05.09 (data dell'asseverazione);

NUCERA Andrea, NUCERA Monica, PALAZZOLO, DAGNINO, PASTORINO, ZECCHINO, DAMELE

Capo 45)

Art. 110 cp, 40 cpv cp, 2632 cc, 223 c. 2 n. 1, 219 RD 267/42 perché, **in concorso fra loro:**

- NUCERA Monica quale presidente, NUCERA Andrea e CAVALLO quali membri del CdA della società conferente GEO HOTEL & RESIDENCE,
- NUCERA Andrea quale amministratore della società conferente GEO srl;
- DAMELE quale amministratore unico di Geo Gestioni immobiliari;
- DAGNINO e PALAZZOLO quali periti estimatori dei cespiti conferiti rispettivamente dalla società GHR e da GEO srl,
- PASTORINO e ZECCHINO quali sindaci delle società conferenti e della conferitaria GEO GESTIONI IMMOBILIARI srl avendo l'obbligo derivante dall'art. 2403 cc e dall'incarico svolto di impedire l'evento

**cagionavano o concorrevano nel cagionare il dissesto della società GEO GESTIONI IMMOBILIARI, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, della quale, mediante la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti (ramo di azienda di GHR, ramo di azienda di Geo srl) aumentavano fittiziamente il capitale sociale quantificato in oltre € 52.500,00 a fronte dell'importo effettivo del conferimento di GHR pari a un valore negativo di 7,1 milioni, e di Geo srl non superiore a 12 milioni ( a seguito dei conferimenti la società si trovava ad essere gravata da debiti e passività superiori a quanto effettivamente erogato, ed inoltre continuava a ricorrere al credito in forma di nuova finanza o di rinnovo degli affidamenti preesistenti acquisiti con i conferimenti, accumulando ulteriori passività); in Savona, 11.01.12**

fatto aggravato per aver cagionato danno di rilevante gravità ( stato passivo di € 29.456.000 di crediti ammessi)

NUCERA Andrea, DAMELE

Capo 46)

Art. 110 cp, 216, 223 c. 2 RD 267/42 perché, in concorso fra loro, DAMELE quale amministratore dal 01.02.11 alla data del fallimento, NUCERA quale amministratore di fatto di **GEO GESTIONI IMMOBILIARI**, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, distraevano beni (quote di partecipazione nella società SIB, titolare di patrimonio immobiliare) cedendoli con scrittura privata autenticata in data 10.08.11, in assenza di corrispettivo, alla società agricola di Capello Daniele, collaboratore di Nucera; in Savona, 11.01.12

CAVIGLIA Elena, NUCERA Monica, NUCERA Andrea, DAMELE Andrea

Capo 47)

Art. 110 cp, 216, 219 223 RD 267/42 perché in concorso fra loro, CAVIGLIA quale amministratore dal 03.08.09 al 01.02.11 di **GEO GESTIONI IMMOBILIARI srl**, dichiarata fallita dal tribunale di Savona, NUCERA Monica quale procuratore intervenuto all'atto, NUCERA Andrea quale amministratore di fatto, DAMELE quale legale rappresentante della soc. coop. Nuova Orchidea, distraevano la proprietà un terreno situato in Ceriale, cedendolo in data 30.12.10 alla società cooperativa Orchidea per un corrispettivo indicato in atto di 2 milioni, in realtà in assenza di alcun corrispettivo; in Savona, 11.1.12; fatto aggravato per aver cagionato danno di rilevante gravità ( stato passivo di € 29.456.000 di crediti ammessi

MUSSO Simona, DAMELE Andrea, NUCERA Andrea

Capo 48)

art. 110, 216 n. 1 , 223 RD 267/42 perché, DAMELE Andrea quale amministratore dal 01.02.11, MUSSO e NUCERA quali istigatori e co - amministratori di fatto della società **GEO GESTIONI IMMOBILIARI srl**, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, distraevano le seguenti somme:

- € 52 mila mediante bonifico in data 27/9/11 in favore della società Geo srl Abu Dhabi, riconducibile alla stessa MUSSO;
  - € 110 mila mediante bonifico in data 14.10.11 in favore della società CESPEN, da questa in data 27.10.11 al proprio conto personale presso CARIGE, ed infine a favore di un conto intestato alla stessa MUSSO in Abu Dhabi;
  - € 8.300,00, 14.000,00, 8.500,00 nel settembre – ottobre 2011 in favore di REGILCO srl, riconducibile a MUSSO Simona;
  - € 30 mila mediante bonifico in data 14.10.11 in favore di Nuova Orchidea, riconducibile agli indagati;
- in Savona, fallimento dichiarato in data 11.1.12

NUCERA A. , CAVIGLIA, MUSSO, BERNESCHI, MUMOLO, LA MONICA

Capo 49)

Art. 110 cp, 216 n. 1, 223 RD 267/42 perché, in concorso fra loro NUCERA nelle quale amministratore unico fino al 03.08.09 e quale amministratore di fatto in seguito, CAVIGLIA quale amministratore unico dal 03/08/09 al 25/02/11 della **GEO GESTIONI IMMOBILIARI**, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, MUSSO quale addetta al settore finanziario, BERNESCHI quale Presidente del Comitato esecutivo di banca **CARIGE**, LA MONICA quale direttore generale dell'istituto, MUMOLO quale direttore crediti e relatore, distraevano o comunque dissipavano i seguenti cespiti attivi:

- la somma di € 1.484.666,00 circa – parte del mutuo fondiario dell'importo complessivo di € 2.290.000 di euro concesso dalla banca alla **GEO GESTIONI IMMOBILIARI srl** con delibera 13.7.10 – che, su espressa disposizione e in esecuzione della delibera di finanziamento della banca, veniva trasferita da **GEO GESTIONI IMMOBILIARI** in favore di altre società, in assenza di contropartita, con danno per i creditori di GGI (€ 470 mila in favore di Geo srl a copertura finanziamento BNL, € 222.559,00 per il ripiano dell'esposizione presso CARIGE relativa a apertura di credito in capo a Pietra Due srl e per il pagamento di morosità relative ai mutui, € 741.499 per il ripiano dell'esposizione in essere presso CARIGE in capo alla Gruppo Costruzioni spa, € 13.386 a copertura debito Pageo srl);

- in data 16.12.10 con atto Notaio Valentino la società GGI srl concedeva ipoteca di primo grado per la complessiva somma di € 5.600.000,00 a favore di banca CARIGE sull'unità immobiliare sita in Albenga, viale Martiri della Libertà n. 57 di proprietà della società, e si impegnavano a cedere pro solvendo alla banca i canoni di locazione sul predetto immobile, a titolo di garanzia per la erogazione di un mutuo personale dell'importo di € 2.800.000,00 in favore di NUCERA Andrea;  
in Savona 11.01.02; fatto aggravato per aver cagionato danno di rilevante gravità ( stato passivo di € 29.456.000 di crediti ammessi

NUCERA Andrea, CAVIGLIA, PERRONE

Capo 50)

art. 110 cp, 216 n. 1, 223 RD 267/42 perché, in concorso fra loro, NUCERA quale amministratore di fatto della società **Geo Gestioni Immobiliari srl**, CAVIGLIA quale amministratore di diritto, PERRONE quale responsabile della direzione crediti della **Banca d'Alba** distraevano, mediante operazioni eseguite in data 20.10.10, la somma di € 450 mila in favore della società Gruppo Costruzioni e la somma di € 370 mila in favore di Geo srl, in danno di Geo Gestioni Immobiliari srl ( in particolare in data 24.09.10 la banca erogava la somma di € 850 mila in forza di mutuo fondiario garantito da ipoteca di 1,7 milioni su unità immobiliari in Varigotti, con la specifica disposizione di erogare la somma di 450 mila in favore della società Gruppo Costruzioni e ulteriori somme in favore di Geo srl, indebitate verso la banca, e l'amministratore della società fallita eseguiva tali atti su indicazione e in esecuzione di disposizione dei dirigenti della banca); Savona 11.01.12

### FALLIMENTO GEO SVILUPPO IMMOBILIARE

MUSSO, DAMELE, NUCERA Andrea

Capo 51)

art. 110 cp, 216 n. 1, 219, 223 RD 267/42 perché in concorso fra loro, DAMELE Andrea quale membro del cda dal 26.4.11 AL 28.7.11 e successivamente amministratore unico e liquidatore della società **GEO SVILUPPO IMMOBILIARE**, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, NUCERA e MUSSO quali istigatori e amministratori di fatto, distraevano due immobili del valore di € 495 mila e 385 mila in località Boves e Sanremo, ceduti in data 03.08.11 alla società P.I.M.O srl, di cui MUSSO Simona rivestiva la carica di amministratore unico, senza versamento di corrispettivo; in Savona 14/12/11; fatto aggravato per aver cagionato danno di rilevante gravità ( stato passivo di € 100.643.000 di crediti ammessi

NUCERA Andrea, PALAZZOLO, DAGNINO, CAVALLO

Capo 52)

Art. 110, 373 cp perché, in concorso fra loro, NUCERA quale legale rappresentante e CAVALLO quale direttore finanziario di GEO srl, PALAZZOLO quale perito estimatore nominato a norma dell'art. 2465 c.c., DAGNINO quale relatore di perizia di stima asseverata, nella perizia di stima per il conferimento del ramo di azienda di GEO srl, consistente fra l'altro in immobili e partecipazioni, in **GEO SVILUPPO IMMOBILIARE srl**, davano pareri mendaci e affermavano fatti non corrispondenti al vero, attestando falsamente che "la valutazione del ramo d'azienda GEO srl ha condotto alla determinazione di un valore pari a 6 milioni di euro" e che " l'entità di aumento del capitale sociale della conferitaria GSI non eccede il valore del ramo d'azienda oggetto del conferimento" ( in particolare DAGNINO, quale estimatore del valore delle partecipazioni, attestava

falsamente un valore superiore a quello effettivo di 1.188.750; PALAZZOLO, quale titolare dell'incarico di perizia, stimava altresì le immobilizzazioni e rimanenze per un valore superiore a quello effettivo di 22,7 milioni; in Genova, 22.12.09 (asseverazione stima DAGNINO) ; in Milano, 23.12.09 (data dell'asseverazione della perizia PALAZZOLO)

NUCERA Andrea, PALAZZOLO, DAGNINO, CAVALLO

Capo 53)

Art. 110, 373 cp perché, in concorso fra loro, NUCERA quale legale rappresentante e CAVALLO quale direttore finanziario di GEO srl, PALAZZOLO quale perito estimatore nominato a norma dell'art. 2465 c.c., DAGNINO quale redattore di perizia di stima asseverata, nella perizia di stima per il conferimento del ramo di azienda di GEO srl, consistente fra l'altro in immobili e partecipazioni, in **GEO SVILUPPO IMMOBILIARE** srl, davano pareri mendaci e affermavano fatti non corrispondenti al vero, attestando falsamente che "la valutazione del ramo d'azienda GEO srl ha condotto alla determinazione di un valore pari a 4 milioni di euro" e che "l'entità di aumento del capitale sociale della conferitaria GSI non eccede il valore del ramo d'azienda oggetto del conferimento" ( in particolare DAGNINO, quale estimatore del valore delle partecipazioni, attestava falsamente un valore superiore a quello effettivo di € 6.815.000; PALAZZOLO, quale titolare dell'incarico di perizia, stimava altresì le immobilizzazioni e rimanenze per un valore superiore a quello effettivo di 17 milioni; in Genova, 19.04.10 (asseverazione stima DAGNINO) ; in Milano, 20.04.10 (data dell'asseverazione della perizia)

NUCERA Andrea, PALAZZOLO, DAGNINO, PASTORINO, ZECCHINO

Capo 54)

Art. 110 cp, 40 cpv cp, 2632 cc, 223 c. 2 n. 1, 219 RD 267/42 perché, **in concorso fra loro:**

- NUCERA Andrea quale amministratore della società conferente GEO srl;
- DAGNINO e PALAZZOLO quali periti estimatori dei cespiti conferiti;
- PASTORINO e ZECCHINO quali sindaci delle società conferenti e della conferitaria GEO SVILUPPO IMMOBILIARE srl, e come tali avendo l'obbligo derivante dall'art. 2403 cc e dall'incarico svolto di impedire l'evento,

**aumentando fittiziamente il capitale sociale di GEO SVILUPPO IMMOBILIARE srl per mezzo della sopravvalutazione rilevante dei beni e del patrimonio oggetto di conferimento, cagionavano o concorrevano nel cagionare il dissesto della società GEO SVILUPPO IMMOBILIARE, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, ed in particolare:**

- con atto di conferimento in data 23.12.09 del ramo di azienda di Geo srl, consistente fra l'altro in immobili, cantieri, partecipazioni, aumentavano il capitale sociale di Geo Sviluppo Immobiliare, che ammontava a 10 mila euro, di 6 milioni di euro, a fronte di un valore effettivo del conferimento di un ammontare negativo (passivo) di - 14 milioni;
- con atto di conferimento in data 20.04.10 di ulteriore ramo di azienda Geo srl, consistente fra l'altro in immobili, cantieri, leasing immobiliari e partecipazioni, aumentavano il capitale sociale di Geo Sviluppo Immobiliare di ulteriori quattro milioni, a fronte di un valore effettivo del conferimento di un ammontare negativo (passivo) di - 17,7 milioni

( a seguito di tali operazioni il capitale sociale di Geo Sviluppo Immobiliare risultava aumentato dell'importo complessivo di 10 milioni di euro a fronte di un apporto negativo di oltre 31 milioni; la società si trovava ad essere gravata da debiti e passività superiori a quanto effettivamente erogato, ed inoltre continuava a ricorrere al credito in forma di nuova finanza o di rinnovo degli affidamenti preesistenti acquisiti con i conferimenti, accumulando ulteriori passività); in Savona, 15.12.11 ;

fatto aggravato) per aver cagionato danno di rilevante gravità ( stato passivo di € 100.643.000 di crediti ammessi)

MUSSO, DAMELE, NUCERA Andrea

Capo 55)

art. 110 cp, 10 ter d.L.vo 74/2000 perché, DAMELE Andrea quale membro del cda dal 26.4.11 AL 28.7.11 e successivamente amministratore unico della società **GEO SVILUPPO IMMOBILIARE**, NUCERA e MUSSO quali amministratori di fatto, omettendo i dovuti accantonamenti e versamenti periodici e inducendo in errore il curatore del fallimento, non versavano, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2011 dovuta e accertata sulla base della dichiarazione IVA per l'importo di €. 3.561.000,00 In Savona, il 27.12.12

### FALLIMENTO LAZIM SRL

DAMELE, MUSSO, NUCERA Andrea

Capo 56)

Art. 110 cp, 216 n. 1, 219, 223 RD 267/42 perché, DAMELE quale amministratore unico dal 26.02.09 della società **LAZIM srl**, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, NUCERA e MUSSO quale amministratori di fatto, quest'ultima anche quale esecutrice materiale, DI CURSI quale amministratore di Geo Investment a.s, distraevano la somma di € 179.500,00, che veniva trasferita dal conto della società fallita mediante bonifico in data 02.08.11 in favore di Geo Investment a.s. e da tale ultima società in data 09.08.11 al conto 6202736008 acceso presso National Bank of Abu Dhabi, intestato o comunque nella disponibilità di Nucera Andrea; in Savona 22.06.12 ; fatto aggravato per aver cagionato danno di rilevante gravità ( stato passivo di € 18.168.000 di crediti ammessi)

DAMELE, MUSSO, NUCERA Andrea, DI CURSI, VASINI

Capo 57)

Art. 110 cp, 218, 225 RD 267/42 perché, DAMELE e DI CURSI quali membri del CdA di **LAZIM srl** dal 12.02.08 al 26.02.09, DAMELE quale amministratore unico dal 26.02.09 NUCERA e MUSSO quale amministratori di fatto, VASINI Monica quale collaboratrice nonché quale amministratore della S.I.L.B, socia di LAZIM, facendosi accreditare sul conto personale la somma di 1,5 milioni di euro allo scopo di simulare disponibilità finanziarie (collaterale a garanzia) in realtà insussistenti, dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza della società **LAZIM srl**, stipulando il mutuo dell'importo complessivo di 14 milioni di euro con UNICREDIT banca, ricorrevano e comunque continuavano a ricorrere al credito; in Savona, 22.06.12 ; ( stato passivo di € 18.168.000 di crediti ammessi)

### FALLIMENTO GEO HOLDING

NUCERA Andrea, MUSSO, DAMELE, PERRONE

Capo 59)

Art. 110 cp, 224 n. 1 e 2, 217 n. 3 e 4 c. 2 RD 267/42 perché, in concorso fra loro, DAMELE quale amministratore unico fino al 31.12.10, successivamente quale consigliere amministratore delegato, NUCERA quale amministratore di fatto e dal 01.01.11 Presidente del Cda della società **Geo Holding**, MUSSO quale addetta al settore finanziario, PERRONE quale responsabile della direzione crediti di **Banca d'Alba**, essendo consapevoli dello stato di insolvenza di Geo Holding srl, concedendo con delibera del 24.01.11 apertura di credito dell'importo di € 600 mila, compivano operazione di grave imprudenza per ritardare il fallimento e aggravavano il dissesto della predetta società, con grave colpa e comunque astenendosi l'amministratore dal chiederne il fallimento; in Savona 21.12.11

NUCERA Andrea, MUSSO, MUMOLO, CAVANNA

Capo 60)

Art. 110, 223, 216 n. 1 RD 267/42 perché, in concorso fra loro, MUMOLO quale direttore rete Liguria, CAVANNA quale condirettore generale della **banca CARIGE** ed istigatori, NUCERA quale amministratore unico fino all'1.01.11 e quale amministratore di fatto in epoca successiva della società **GEO HOLDING srl**, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, MUSSO quale addetta alla gestione finanziaria, distraevano la somma di € 250 mila sottraendola alla predetta società (in particolare su istruzioni orali e scritte dei predetti funzionari NUCERA effettuava in data 29.04.11 un bonifico dal conto CARIGE n. 19893 intestato a G.H. in favore del proprio conto personale su CARIGE, con causale "restituzione finanziamento soci"; lo stesso giorno il predetto effettuava bonifico di pari importo in favore del conto n. 16475 con causale "soci finanziamenti infruttiferi" a copertura del debito nei confronti della banca derivante da apertura di credito in data 4.3.08 dell'importo di un milione di euro in favore di Geo srl, con contestuale costituzione di pegno per l'importo di € 750 mila); in Savona, il 21.12.11

NUCERA Andrea, MUSSO, DAMELE

Capo 61)

Art. 110 cp, 216, 223 RD 267/42 perché, in concorso fra loro, nelle qualità descritte al capo che precede, distraevano la somma di circa € 600.000, sottraendola alla società **GEO HOLDING srl**, mediante bonifici in favore di Geo srl, Geo Gestioni Immobiliari, nonché con bonifici dell'importo di € 48.375,00, € 15.240,00 € 4.300,00 in data 15.02.11 in favore di NUCERA Andrea; in Savona 21.12.11

NUCERA Andrea, DAMELE

Capo 62)

Art. 110 cp, 2 D.Lvo 74/00 perché, DAMELE quale amministratore unico di **GEO HOLDING** dal 24.5.10 al 01.01.11 e quale consigliere delegato fino al 20.07.11, NUCERA Andrea quale Presidente del Cda dal 01.01.11 e quale amministratore di fatto in epoca anteriore e successiva, al fine di evadere le imposte, avvalendosi della fattura N. 1/2010 dell'importo di € 600 mila emessa da **AGER HOLDING spa**, relativa ad operazioni inesistenti, indicava elementi passivi fittizi nell'esercizio 2010; in Milano, 30.03.11

DAMELE, NUCERA Andrea, NUCERA Monica

Capo 63)

Art. 110 cp, 10 bis D.Lvo 74/00 perché, DAMELE quale amministratore unico di **GEO HOLDING** dal 24.5.10 al 01.01.11 e quale consigliere delegato fino al 20.07.11, NUCERA Andrea quale Presidente del Cda dal 01.01.11 e quale amministratore di fatto in epoca anteriore e

successiva, NUCERA Monica quale amministratore unico dal 28.07.11, non versavano, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto di imposta (mod. 770) le ritenute alla fonte relative a emolumenti erogati nell'anno di imposta risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare complessivo pari a € 233.374,00 per l'anno di imposta 2011. In Savona, 20.09.12

### FALLIMENTO SUNENERGY srl

NUCERA Andrea, MUSSO, DI CURSI, MINOLFI

Capo 64)

Art. 110 cp, 216 n. 1, 219, 223 c. 1 RD 267/42 perché, in concorso fra loro e con le persone di seguito indicate, NUCERA e MUSSO quali amministratori di fatto della società **SUNENERGY srl** e di **GEO srl**, **DI CURSI** quale amministratore dal 10.11.10 al 06.12.10, quest'ultimo avendo l'obbligo di impedire l'evento, **MINOLFI** quale vice direttore generale del Banco di Sangiorgio spa, distraevano la somma complessiva di € 1.085.000 che veniva erogata senza titolo, su disposizione del dirigente della banca, in favore di Geo srl e società collegate, e in particolare:

- in data 23.12.10 la banca deliberava la concessione di un mutuo ipotecario dell'importo di 2,1 milioni, di cui 1.155.020 effettivamente erogati, in favore di **SUNENERGY srl**, apparentemente finalizzato alla realizzazione di impianto fotovoltaico, ma in realtà finalizzato a finanziare **GEO srl**, in stato di dissesto e pesantemente indebitata verso il predetto istituto bancari
- in data 30.12.10 **SUNENERGY** eseguiva bonifici per l'importo complessivo di € 389 mila per il pagamento di fatture emesse da CGC nei confronti del debitore Geo, oggetto di contratto di anticipo fatture in data 10.6.08 con Banco di Sangiorgio, filiale di Bordighera, così estinguendo il debito di pari importo nei confronti della banca;
- in data 30.12.10 **SUNENERGY** eseguiva un bonifico dell'importo di € 366 mila in favore di Geo srl con causale "finanziamento", destinato al pagamento di debiti di tale ultima società nei confronti della banca Sangiorgio;
- in data 01.02.11 **SUNENERGY** eseguiva un bonifico dell'importo di € 290 mila con causale "finanziamento" in favore di Geo srl; in Savona, 14.12.12; fatto aggravato per aver cagionato danno di rilevante gravità ( stato passivo di € 1.177.000 di crediti ammessi)

NUCERA Andrea, MUSSO, MINOLFI

Capo 65)

Art. 110 co, 223 c. 2 RD 267/42 perché, in concorso fra loro, NUCERA e MUSSO quali amministratori di fatto della società **SUNENERGY srl** e gestori del rapporto con la banca, **MINOLFI** quale dirigente della banca Sangiorgio, cagionavano **il fallimento** della predetta società per **effetto di operazioni dolose**, consistite nel costituire la società con l'apparente fine di realizzare un impianto fotovoltaico, nell'ottenere la concessione di un mutuo dell'importo di 2,1 milioni dalla banca Sangiorgio per tale apparente finalità, nell'utilizzare le somme ottenute dalla banca per eseguire finanziamenti in favore della **GEO srl**, pesantemente indebitata verso il predetto istituto bancario, nel creare un debito in capo a **SUNENERGY srl** per finalità difformi, cui la stessa non poteva far fronte; in Savona, 14.12.12

MORI, MINOLFI, VILLANI

Capo 66)

Art. 110 cp, 137 c. 2 D.Lvo 385/93 perché in concorso fra loro, **MORI** quale Direttore generale del Banco di Sangiorgio spa, **MINOLFI** quale vice direttore generale responsabile dell'area

commerciale, VILLANI quale responsabile della direzione crediti, i predetti altresì quali membri del Comitato Crediti della banca, al fine di concedere i crediti di seguito indicati, omettevano consapevolmente di segnalare l'esistenza di collegamenti fra le società di seguito indicate e la società GEO srl e comunque la loro riconducibilità al c.d. "Gruppo Geo srl", già fortemente indebitato verso la banca, che non avrebbe concesso in tali condizioni e con tali modalità ulteriori finanziamenti ove avesse avuto nozione di tali collegamenti:

- Mutuo ipotecario dell'importo di € 500 mila in favore di GHERARDENGGHI srl;
- Mutuo fondiario dell'importo di € 880 mila in favore di BERGEGGI PARKING srl;
- Finanziamento per smobilizzo effetti dell'importo di € 100 mila in favore della società CHIARO Vincenzo & C sas
- mutuo ipotecario dell'importo di 2,1 milioni, di cui 1.155.020 effettivamente erogati, in favore di SUNENERGY srl,  
in Genova, 23.12.10

### FALLIMENTO MAREA NEAGRA SRL

NUCERA Andrea

Capo 67)

Art. 216 n. 1, 219, 223 RD 267/42 perché, quale consigliere delegato della società MAREA NEAGRA srl dal 27.9.07 al 30.12.10 e quale amministratore unico da tale data al fallimento, distraeva una somma prossima a € 4,226 milioni – parte del finanziamento UNICREDIT di 14 milioni in favore di MAREA NEAGRA – trasferendola sul proprio conto personale n. 283710 acceso presso banca GESFID di Lugano; in Savona, 5.12.12 fatto aggravato per aver cagionato danno di rilevante gravità ( stato passivo di € 18.168.000 di crediti ammessi)

Capo 68)

Art. 223 c. 1 n. 1 RD 267/42, 2634 cc perché, nella qualità specificata al capo che precede, avendo un interesse in conflitto con quello della società MAREA NEAGRA srl, stipulava contratto di finanziamento per 14 milioni di euro con banca UNICREDIT finalizzato all'acquisto di aree immobiliari in Romania, di proprietà di persone giuridiche e persone fisiche (Pascu Adriana, Vigogeo, Par Rom) riconducibili allo stesso NUCERA, aree cui veniva attribuito un valore superiore a quello reale (parte della somma veniva pertanto girata in favore di conti personali dell'indagato), cagionando in tal modo il dissesto della società, gravata da debiti verso la banca e priva di idoneo patrimonio; in Savona 5.12.12

TAMPALINI, NUCERA A., ZAVAGLIO, DI CURSI

Capo 69)

Art. 110 cp, 217 c. 2, 224 n. 1 RD 267/42 perché in concorso fra loro, TAMPALINI quale presidente dal 27.9.07 al 30.12.10, gli altri quali membri del CdA di MAREA NEAGRA srl, NUCERA quale amministratore unico da tale data al fallimento, tenevano i libri e le altre scritture contabili obbligatorie in maniera incompleta e irregolare, ed in particolare:

- Apponevano in contabilità in data 22.12.08 un credito vs la controllata VGF per € 3.936.000,00 e debito di pari importo vs Geo srl, registrazione priva di giustificazione;
- Omettevano di registrare in contabilità i costi relativi alle operazioni di finanziamento UNICREDIT ed in particolare interessi passivi per oltre 166 mila euro, e comunque accollavano in modo indebito costi alla controllata VGF per importi di 630 mila euro e spese

legali e notarili per € 80 mila;

- Registravano il credito di € 18.970.054 verso la controllata VGF in tutto o in parte inesigibile; in Savona, 5.12.12

### **FALLIMENTO AGER HOLDING SPA**

NUCERA Andrea, NUCERA Monica

Capo 70)

art. 110 cp, 216 n. 2, 219 223 RD 267/42 perché in concorso fra loro, NUCERA Andrea quale legale rappresentante della **AGER HOLDING Spa** (già **GEO LUXEMBOURG SA**) dal 4.4.05 al 28.7.11 e amministratore di fatto in epoca successiva, NUCERA Monica quale legale rappresentante dal 28.07.11 alla data del fallimento, tenevano le scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ed in particolare:

- registravano nella contabilità fatture relative ad operazioni inesistenti sopra descritte;
- registravano movimentazioni finanziarie con la causale finanziamenti infragruppo, in entrata ed in uscita, per importi complessivi fra il 2005 e il 30.12.10 di oltre € 25 milioni, in assenza di effettive operazioni economiche sottostanti;
- registravano crediti, che al 30.12.10 ammontavano a oltre 77 milioni, in tutto o in parte inesistenti;
- evidenziavano immobilizzazioni materiali per oltre 2,8 milioni al 31.12.11 del tutto inesistenti;

in Savona 3.8.12; fatto aggravato per aver cagionato danno di rilevante gravità ( stato passivo di € 8.115.000 di crediti ammessi)

NUCERA Andrea, NUCERA Monica, PASTORINO, ZECCHINO

Capo 71)

Art. 110 cp, 224 n. 1, 217 n. 4 RD 267/42 perché, NUCERA Andrea e Monica nelle rispettive qualità sopra indicate, PASTORINO e ZECCHINO quali membri del collegio sindacale dall'11.11.10, astenendosi dal chiedere la dichiarazione di fallimento della società **AGER HOLDING**, che versava in stato di insolvenza quanto meno dal 2010, ne aggravavano il dissesto; in Savona 30.08.12

NUCERA Andrea, NUCERA Monica

Capo 72)

Art. 110 cp, 2 D.Lvo 74/00 perché, in concorso fra loro, NUCERA Andrea quale legale rappresentante della **AGER HOLDING Spa** (già **GEO LUXEMBOURG SA**) dal 4.4.05 al 28.7.11 e amministratore di fatto in epoca successiva, NUCERA Monica quale legale rappresentante dal 28.07.11, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura n. 146 del 30.12.10 emessa da Geo srl dell'importo di € 3.600.000,00, relativa ad operazioni inesistenti, indicava nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi passivi fittizi; in Savona, 29.9.11 (data della presentazione della dichiarazione);

NUCERA Andrea

Capo 73)

art. 8 D.Lvo 74/00 perché, quale legale rappresentante della società **AGER HOLDING spa**, , al

fine di consentire l'evasione delle imposte, emetteva in favore della GEO HOLDING srl, a lui stesso riconducibile, la fattura n. 1/2010 dell'importo di € 600 mila, relativa ad operazioni inesistenti; in Cairo M.ite 30.12.10 e in epoca prossima;

Capo 74)

art. 10 quater D.Lvo 74/00 perché, nella qualità di legale rappresentante della **AGER HOLDING** spa, non versava le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, derivanti dalla fattura n. 146 del 30.12.10 emessa da Geo srl dell'importo di € 3.600.000,00, relativa ad operazioni inesistenti; in Savona 5.8.11 e in epoca prossima

### FALLIMENTO REGILCO

NUCERA Andrea, NUCERA Monica

Capo 75)

Art. 110 cp, 216 n. 1, 219, 223 RD 267/42 perché, NUCERA Andrea quale amministratore unico della società **REGILCO** srl dal 25.01.05 al 20.01.12, NUCERA Monica quale procuratore nell'atto notarile, distraevano parte del corrispettivo della vendita di dieci immobili situati in Arzachena, che venivano ceduti da **REGILCO** srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, con atto notarile in data 30.07.11 alla società Mediapolis spa per il corrispettivo indicato nell'atto di € 9.130.00,00, corrisposti per € 4.603.533 mediante accollo di mutuo, per € 830 mila mediante rilascio di cambiali non onorate e per complessivi € 3.696.466,21 mediante trasferimento di azioni della società Brainspark spa apparentemente di pari valore, ma che in realtà erano prive di valore economico (in particolare detti immobili erano stati ceduti in data 22.11.10 da Geo srl a REGILCO, che a sua volta li cedeva con le modalità sopra specificate in data 30.07.11, ovvero contestualmente alla dichiarazione di fallimento di Geo srl); in Savona, 27.01.12; fatto aggravato per aver cagionato danno di rilevante gravità ( stato passivo di € 12.200.000 di crediti ammessi)

NUCERA Andrea

Capo 76)

Art. 2 D.Lvo 74/00 perché, quale legale rappresentante della società **REGILCO** srl, al fine di evadere le imposte sui redditi e iva, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2006 utilizzava fatture relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, emesse da CUMBO Vincenzo, per l'importo complessivo di € 964.288 oltre iva € 171.834,84; in Savona, nel corso del 2007, nei termini per la dichiarazione dei redditi relativa all'annualità 2006

### FALLIMENTO GEO LOGISTICA srl:

NUCERA Andrea

Capo 77)

art. 216 n. 1, 223 RD 267/42 perché quale amministratore unico dal 12.10.01 all'11.02.11 e Presidente del Cda da tale data al 7.3.12 della società **GEO LOGISTICA** srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, dissipava i beni della società, ed in particolare

- in data 07.04.10 acquistava per il corrispettivo di 60 canoni mensili dell'importo di € 46 mila ciascuno, con conseguente indebitamento della società amministrata, l'aereo Falcon 50 che intestava alla diversa società Geo Aviation LTD con sede nelle isole Cayman, e che

utilizzava in parte per finalità aziendali e in parte per finalità personali, e che riconsegnava alla società venditrice dopo aver eseguito il pagamento di circa 12 mensilità del canone pattuito e dopo aver assunto gli oneri di manutenzione (con conseguente depauperamento della società fallita che si trovava, a fronte del rilevante esborso, priva del cespite) ;

- acquistava o acquisiva con contratti di leasing veicoli utilizzati da terzi, per fini non conformi a quelli dell'impresa amministrata, fra cui il veicolo Audi Q7 utilizzato da Caviglia Elena, già coniuge di NUCERA; la moto BMW tg. DN75562 utilizzata da tale Panizza Fabio e ceduta in assenza di corrispettivo a Taramasso Manuela; la moto BMW tg. DN 75562 utilizzata da DAMELE Andrea e ceduta al predetto in assenza di corrispettivo; il motociclo BV79115 e il veicolo Audi A6 utilizzati da NUCERA Luca; la moto BMW tg. DN75561 ceduta in assenza di corrispettivo a MUSSO Simona; l'auto Porsche Panamera DY403RV utilizzato da NUCERA Andrea; il veicolo BMW tg. EF293FJ utilizzato da NUCERA Monica; in Savona 22.06.12

### REATI TRIBUTARI ED ALTRI REATI

NUCERA Andrea, MUSSO Simona, DAMELE Andrea, CAVALLO Roderico

Capo 78)

Art. 416 cp perché si associavano fra loro allo scopo di compiere un numero indeterminato di delitti tributari e di bancarotta fraudolenta, mediante la sistematica costituzione di svariate società in favore delle quali venivano assegnati i cespiti attivi delle società decotte, ovvero mediante la costituzione di società, destinate al fallimento, alle quali venivano assegnati i crediti inesigibili e insussistenti e le partite debitorie (fra queste SICI srl, LIGURINVEST srl, COFINCO srl, IMMOINVEST srl, BORGO BRAIA srl); mediante la sistematica costituzione di rapporti bancari all'estero (Lussemburgo, Svizzera, Abu Dhabi) ove venivano allocate le somme provento di distrazione; mediante il sistematico ricorso al credito bancario per mezzo della sopravvalutazione dell'attivo e l'occultamento della effettiva situazione debitoria; mediante la sistematica utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da società con sede in Italia nonché in Romania, Lussemburgo, e Svizzera, ed in particolare:

- NUCERA Andrea quale promotore, organizzatore e capo;
- CAVALLO quale direttore finanziario di GEO Srl e delle società del gruppo;
- DAMELE quale legale rappresentante delle società del gruppo, procuratore ed esecutore materiale;
- MUSSO quale addetta al settore finanziario e ai rapporti con le banche;

con l'aggravante dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 per aver commesso i fatti in più di uno Stato; per aver commesso il fatto in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo è avvenuta in un altro Stato; per aver avuto i reati commessi effetti sostanziali in più Stati; in Albenga, Savona e altrove dal 2007 al dicembre 2012

NUCERA Andrea

Capo 79 )

Art. 2 D.Lvo 74/00 perché, quale amministratore unico di **COGOLETO COAST** srl, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura n. 127 dell'11.06.07 dell'importo di € 7 milioni oltre iva pari a € 1.400.000,00 emessa da Geo srl quale apparente acconto per la cessione di area immobiliare in località Cogoletto, indicava nella dichiarazione annuale relativa al

2007 elementi passivi fittizi (fattura n. 127/07) con una evasione di imposta, ai fini iva, di € 1.406.000,00; in Milano, 29.09.08

NUCERA Andrea, NUCERA Monica  
Capo 80)

Art. 110 cp, 2 D.Lvo 74/00, perché, NUCERA Andrea quale amministratore di fatto, NUCERA Monica quale amministratore di **GEO HOTEL & RESIDENCE srl** dal 25.01.05 al 25.5.09, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti emesse da GEOFIN srl e dalla ditta individuale CUMBO Vincenzo, indicavano nella dichiarazione annuale relativa all'annualità 2006 elementi passivi fittizi per i seguenti importi:

n. fatture Geofin	Data	Imponibile	iva
197	18.12.06	1.018.678,61	203.735,95
198	18.12.06	7.815.300,00	1.563.060,00
Totale		8.833.978,61	1.766.795,92
n. fatture Cumbo			
20	09.06.06	2.400.000,00	480.000,00
21	15.06.06	2.000.000,00	400.000,00
22	19.06.06	600.000,00	120.000,00
Totale		5.000.000,00	1.000.000,00

In Milano, 01.10.07 (data presentazione mod. Unico)

NUCERA Andrea, NUCERA Monica  
Capo 81)

Art. 110 cp, 3 D.Lvo 74/00, perché, NUCERA Andrea quale amministratore di fatto, NUCERA Monica quale amministratore di **GEO HOTEL & RESIDENCE srl** dal 25.01.05 al 25.5.09, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione contabile e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, stipulando in data 27.06.06 contratto con SANPAOLO LEASINT aventi ad oggetto la cessione degli alberghi situati in Finale Ligure, fraz. Varigotti (valutato 19 milioni di euro) e Alassio (valutato € 6 milioni) e la successiva locazione finanziaria degli stessi alla società venditrice, indicando artatamente un valore dei beni superiore a quello reale, simulando la conclusione di un contratto di lease back a fronte della effettiva natura di contratto di mutuo, indicava nella dichiarazione annuale relativa al 2007 elementi passivi fittizi con una evasione di imposta, ai fini iva, di € 2.700.715,82 ; in Albenga e Savona nei termini per la dichiarazione dei redditi relativi alla annualità 2006;

NUCERA Andrea, NUCERA Monica  
Capo 82)

Art. 110 cp, 48 cpv cp, 10 bis D.Lvo 74/00, perché, NUCERA Andrea quale amministratore di fatto, NUCERA Monica quale amministratore di **GEO HOTEL & RESIDENCE srl** dal 25.01.05 al 25.5.09, inducendo in errore il legale rappresentante firmatario della dichiarazione, non versavano entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto di imposta (mod. 770) le ritenute alla fonte relative a emolumenti erogati nell'anno di imposta risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare complessivo pari a € 55.766,00 per l'anno di imposta 2008 . In Milano, 31.07.09

## CAVIGLIA

### Capo 83)

Art. 644 cp perché, in corrispettivo della somma di € 375.576,50 erogata in data 29.11.07, si faceva restituire dalla società Vigogeo Invest Sa, riconducibile a Vigo Giancarlo, la somma di € 423.464,83 in data 27.12.07 sul conto CARIGE n. 18683/80, pari alla restituzione del capitale ed interessi superiori al tasso soglia (interessi di circa 48 mila euro in 28 giorni, pari a circa 156 % su base annua); in Albenga 27.12.07

## MUSSO

### Capo 84)

art. 81 cpv, 378 cp perché aiutava NUCERA Andrea, a cui carico erano in corso indagini per il delitto di bancarotta fraudolenta nel procedimento 3609/11 e che veniva dichiarato latitante dal 02.12.11, ad eludere le investigazioni della Autorità, e a sottrarsi alle ricerche in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico dello stesso NUCERA:

- riportando ai correi le direttive e le indicazioni dell'indagato, che si trovava all'estero, sulle registrazioni contabili e sugli atti da compiere allo scopo di occultare le distrazioni e le irregolarità connesse alla gestione delle società fallite e di quelle, ad esse collegate, oggetto di indagine;
- effettuando bonifici e trasferendo somme di denaro in favore di NUCERA mentre si trovava all'estero, allo scopo di consentirgli la latitanza;
- concordando il trasferimento di merce e beni in favore di NUCERA in Abu Dhabi, dove il predetto si era rifugiato per sottrarsi alle ricerche; in Albenga e altrove, dal luglio 2011 all'aprile 2012

## AVVISA

- che sono state concluse le indagini preliminari relative al procedimento sopra indicato, e che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria di questo Pubblico Ministero, con facoltà per l'indagato e per il suo difensore di prenderne visione ed estrarne copia;
- che ciascun indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente atto, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni compiute dal difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;

Il presente atto vale anche quale avviso di deposito e comunicazione di liquidazioni in favore di consulenti tecnici, interpreti, traduttori, ausiliari del magistrato e ausiliari della polizia giudiziaria (liquidazioni inserite nel sottofascicolo delle spese depositato presso la segreteria di questa Procura della Repubblica), con avviso della facoltà di presentare opposizione nei termini e nelle condizioni di legge

## DELEGA

Per la notifica del presente provvedimento,

- A ciascun indagato:
  - l'U.N.E.P. presso il Tribunale di Savona
  - l'U.N.E.P. presso \_\_\_\_\_ con richiesta di notifica a mani
- Al difensore:

## CAVIGLIA

### Capo 83)

Art. 644 cp perché, in corrispettivo della somma di € 375.576,50 erogata in data 29.11.07, si faceva restituire dalla società Vigogeo Invest Sa, riconducibile a Vigo Giancarlo, la somma di € 423.464,83 in data 27.12.07 sul conto CARIGE n. 18683/80, pari alla restituzione del capitale ed interessi superiori al tasso soglia (interessi di circa 48 mila euro in 28 giorni, pari a circa 156 % su base annua); in Albenga 27.12.07

## MUSSO

### Capo 84)

art. 81 cpv, 378 cp perché aiutava NUCERA Andrea, a cui carico erano in corso indagini per il delitto di bancarotta fraudolenta nel procedimento 3609/11 e che veniva dichiarato latitante dal 02.12.11, ad eludere le investigazioni della Autorità, e a sottrarsi alle ricerche in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico dello stesso NUCERA:

- riportando ai correi le direttive e le indicazioni dell'indagato, che si trovava all'estero, sulle registrazioni contabili e sugli atti da compiere allo scopo di occultare le distrazioni e le irregolarità connesse alla gestione delle società fallite e di quelle, ad esse collegate, oggetto di indagine;
- effettuando bonifici e trasferendo somme di denaro in favore di NUCERA mentre si trovava all'estero, allo scopo di consentirgli la latitanza;
- concordando il trasferimento di merce e beni in favore di NUCERA in Abu Dhabi, dove il predetto si era rifugiato per sottrarsi alle ricerche; in Albenga e altrove, dal luglio 2011 all'aprile 2012

## AVVISA

- che sono state concluse le indagini preliminari relative al procedimento sopra indicato, e che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria di questo Pubblico Ministero, con facoltà per l'indagato e per il suo difensore di prenderne visione ed estrarne copia;
- che ciascun indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente atto, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni compiute dal difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;

Il presente atto vale anche quale avviso di deposito e comunicazione di liquidazioni in favore di consulenti tecnici, interpreti, traduttori, ausiliari del magistrato e ausiliari della polizia giudiziaria (liquidazioni inserite nel sottofascicolo delle spese depositato presso la segreteria di questa Procura della Repubblica), con avviso della facoltà di presentare opposizione nei termini e nelle condizioni di legge

## DELEGA


Per la notifica del presente provvedimento,


- A ciascun indagato:  
l'U.N.E.P. presso il Tribunale di Savona  
l'U.N.E.P. presso \_\_\_\_\_ con richiesta di notifica a mani
- Al difensore:

l'U.N.E.P. presso il Tribunale di Savona, con richiesta di notifica a mani;  
l'U.N.E.P. presso \_\_\_\_\_ con richiesta di notifica a mani  
Ai sensi dell'art. 148 c. 2 bis c.p.p.

Savona 23.05.14

Il sostituto Procuratore della Repubblica  
dr. U. Felosi



Dg. Sup. Pr  
23.5.2014  


Si attesta di aver trascritto  
il testo orig. sig.  
Savona, 23.5.2014

